



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1149
Ordine del giorno concernente il riavvio e lo sviluppo dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di Istruzione tecnica superiore (ITS) 3

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1150
Ordine del giorno concernente le risorse ai centri di formazione professionale (CFP) 3

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1151
Ordine del giorno concernente l'offerta gratuita alle donne in stato di gravidanza del «Non invasive prenatal testing (NIPT)» 3

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1152
Ordine del giorno concernente il sostegno al settore degli NCC (noleggio con conducente) 4

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1153
Ordine del giorno concernente l'assunzione di medici iscritti ai corsi di formazione in medicina generale 4

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1154
Ordine del giorno concernente le iniziative per promuovere la creazione di comunità energetiche e per lo sviluppo di un reddito energetico regionale 5

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1155
Ordine del giorno concernente le risorse per l'implementazione della rete dei consultori 6

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1156
Ordine del giorno concernente le risorse per aggiornare i valori della scheda individuale disabile (SIDI) 6

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1157
Ordine del giorno concernente l'istituzione di presidi territoriali distrettuali al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria di prossimità 6

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1158
Ordine del giorno concernente il potenziamento del sistema di accoglienza e di protezione delle donne vittime di violenza 7

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 11 settembre 2020 - n. 10579
Presa d'atto chiusura filtri in terza falda del pozzo n. 8 e contestuale modifica in riduzione degli accertamenti dei canoni utenza acqua pubblica «Bracco Imaging s.p.a.» di Ceriano Laghetto, codice concessione MI025752001, relativi all'annualità 2020 8

Decreto dirigente unità organizzativa 15 settembre 2020 - n. 10720
D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 - Procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della variante per utilizzo a fini idroelettrici delle acque già derivate ad uso irriguo dai torrenti Rhon e Valfontana e scaricate nel torrente Valfontana in comune di Ponte in V. na (SO), concessa al Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» con decreto RL n. 16819 del 21 novembre 2019. Richiedente: società Valfontanaenergie II s.r.l. a seguito di cessione dell'utenza ad uso idroelettrico 10

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 17 settembre 2020 - n. 10803
Avviso di formazione continua fase VI - POR FSE 2014-2020 - Determinazioni in merito agli adempimenti relativi alle richieste di voucher 15

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

D.G. Welfare

Decreto dirigente struttura 8 settembre 2020 - n. 10350

Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria Onlus, con sede legale in via Trenno 41, Milano, C.F. 08029590158. Modifica d'ufficio del riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate 17

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 11 settembre 2020 - n. 10576

Decreto n. 6606 del 8 giugno 2020 «D.g.r. n. XI/2034 del 31 agosto 2019 «Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)» - Modalità di presentazione della domanda di contributo. Proroga termini di pubblicazione delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari 19

Decreto dirigente struttura 16 settembre 2020 - n. 10772

Riconoscimento della tartufatura controllata e concessione per la raccolta riservata di tartufi all'Associazione «Trifulin Mantuan», con sede in località Bonizzo, comune di Borgofranco sul Po (MN). 20

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 15 settembre 2020 - n. 10676

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Sala Punzoni s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 944008 - CUP E87119000230006 a valere sul bando «AL VIA» Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali 24

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 11 settembre 2020 - n. 10550

Infopoint Salice Terme - Conferma riconoscimento e modifica della tipologia da standard stagionale a diffuso stagionale. 27

Decreto dirigente unità organizzativa 11 settembre 2020 - n. 10582

Infopoint standard Sabbioneta - Conferma riconoscimento 28

Decreto dirigente unità organizzativa 11 settembre 2020 - n. 10584

Infopoint standard Chiavenna e infopoint standard stagionale Campodolcino - Conferma riconoscimento. 29

Decreto dirigente unità organizzativa 11 settembre 2020 - n. 10602

Infopoint gestito da Pro Loco Soncino - Diniego di conferma del riconoscimento 31

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente unità organizzativa 17 settembre 2020 - n. 10802

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. Bando «Linea Internazionalizzazione» in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018 - Decadenza a seguito di rinuncia dal finanziamento concesso all'impresa Hydronit s.r.l. (Partita IVA 04062040961) - Domanda ID 1761725 32

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 10 settembre 2020 - n. 10517

Approvazione del settimo elenco di domande ammesse e non ammesse al contributo previsto con il bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con d.d.u.o. 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla Norma ISO 50001. Accertamento dell'entrata relativa al finanziamento di competenza statale e contestuale impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi previsti 34

Decreto dirigente unità organizzativa 15 settembre 2020 - n. 10695

Iniziativa FRISL 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati». Progetto «Realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani presso la frazione di Zorlesco» presentato dal soggetto beneficiario Comune di Casalpusterlengo (LO). Rideterminazione del contributo rideterminato con d.d.s. 1478 del 6 febbraio 2018. Riduzione dell'impegno di spesa assunto con d.d.u.o. 7701/15. Liquidazione ultima quota del contributo [ID 38204109] 38

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 602 del 15 settembre 2020

Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e sue s.m.i. - Presa d'atto di rendicontazioni finali ed economie a termine degli interventi su finanziamenti per la ricostruzione già concessi nei settori «Agricoltura e agroindustria» - provvedimento n. 182 40

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 134 del 11 settembre 2020

Ordinanza n. 469 del 6 marzo 2019 inerente alla approvazione e finanziamento del progetto del comune di san benedetto po per i «Lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di San Floriano» - ID 33. Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione della relativa anticipazione di contributo fino al 50% 43

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 135 del 11 settembre 2020

Rettifica per mero errore materiale del decreto del soggetto attuatore n. 123 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto: ordinanza n. 501 del 30 luglio 2019: «Prime opere di messa in sicurezza, del fabbricato situato in via Roma n. 6 nel comune di San Giovanni del Dosso (MN) - Palazzo Citelli» - ID BAC17 - Approvazione della rendicontazione ed erogazione della quota di saldo del contributo per le prime opere di messa in sicurezza 45

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1149

Ordine del giorno concernente il riavvio e lo sviluppo dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (ITS) e di Istruzione tecnica superiore (ITS)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1112 concernente il riavvio e lo sviluppo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS) e di istruzione tecnica superiore (ITS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

come riporta il sito istituzionale di Regione Lombardia gli ITS sono «corsi che contribuiscono a costruire professionalità solide e innovative che rispondono alla richiesta proveniente dal mercato del lavoro di figure professionali in possesso di una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata»;

considerato che

come riporta il sito istituzionale di Regione Lombardia gli ITS sono «percorsi che consentono di acquisire conoscenze, abilità e competenze, indispensabili per operare in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e rispondono alla domanda di specifiche figure professionali provenienti dal mondo produttivo. Grazie all'offerta ITS i giovani lombardi possono accedere a una specializzazione tecnica di alto livello, progettata e realizzata in collaborazione con imprese, università, sistema scolastico e formativo»;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse di bilancio,

- a operare nell'ambito del bilancio regionale affinché sia garantita gratuitamente a tutto il personale di ITS e ITS che ne faccia richiesta la disponibilità di test sierologici per l'identificazione di anticorpi verso SARS-CoV-2;
- a stanziare fondi regionali sufficienti a consentire il riavvio e lo sviluppo dei percorsi ITS e ITS su tutto il territorio lombardo garantendo la qualità e la sicurezza sanitaria della didattica e del periodo formativo nei luoghi di lavoro;
- a stanziare fondi regionali destinati al potenziamento delle forme e degli strumenti di digitalizzazione a disposizione degli enti e delle fondazioni che gestiscono i percorsi ITS e ITS;
- a stanziare fondi regionali destinati all'acquisto di strumenti che consentano agli allievi dei percorsi ITS e ITS di collegarsi e usufruire della didattica a distanza.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1150

Ordine del giorno concernente le risorse ai centri di formazione professionale (CFP)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	65
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1113 concernente le risorse ai centri di formazione professionale (CFP), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

come riporta il sito istituzionale di Regione Lombardia i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) realizzati dai centri di formazione professionale (CFP), sono un percorso di specializzazione, normato e gestito da Regione Lombardia, che porta chi li sceglie a possedere le competenze richieste per entrare subito nel mercato del lavoro;

considerato che

i CFP, presso i quali è possibile ottenere la qualifica di Istruzione e Formazione Professionale o il diploma di Istruzione e Formazione Professionale, necessitano di fondi per affrontare le criticità di gestione relative alla pandemia;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse di bilancio,

- a operare nell'ambito del bilancio regionale affinché sia garantita gratuitamente a tutto il personale dei centri di formazione professionale (CFP) che ne faccia richiesta la disponibilità di test sierologici per l'identificazione di anticorpi verso SARS-CoV-2;
- a stanziare fondi regionali sufficienti a consentire la riapertura dei CFP su tutto il territorio lombardo garantendo la qualità e la sicurezza sanitaria della didattica e dei periodi formativi previsti nei luoghi di lavoro;
- a stanziare fondi regionali destinati al potenziamento delle forme e degli strumenti di digitalizzazione dei CFP a disposizione di enti e insegnanti;
- a stanziare fondi regionali destinati all'acquisto di strumenti che consentano agli allievi dei CFP di collegarsi e usufruire della didattica a distanza.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1151

Ordine del giorno concernente l'offerta gratuita alle donne in stato di gravidanza del «Non invasive prenatal testing (NIPT)»

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	69
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1115 concernente l'offerta gratuita alle donne in stato di gravidanza del «Non invasive prenatal testing (NIPT)», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

nel maggio 2015 il Ministero della Salute ha pubblicato le linee Guida sul «Non invasive prenatal testing (NIPT)» da cui emerge che:

- è uno screening prenatale non invasivo (prelievo di sangue) sicuro per donna e feto e che consente di prevedere già alla decima settimana di gestazione con un alto grado di attendibilità alcune alterazioni dei cromosomi rispetto agli attuali test di screening;
- riduce drasticamente il ricorso alle indagini diagnostiche invasive, abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali e le possibili, ancorché rare, complicanze per le gestanti, si stima infatti che questo test possa ridurre gli esami invasivi (villocentesi, amniocentesi) non necessari circa del 50 per cento con conseguente sicurezza per la donna e minore spesa anche per la Regione;

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

- al momento, in Lombardia, il NIPT viene proposto a totale carico dell'utente, sia presso alcuni poliambulatori e laboratori privati, con un costo che varia tra i 700 e gli 800 euro, sia presso le strutture ospedaliere pubbliche che lo effettuano anch'esse in regime di totale solvenza a un costo che varia dai 400 ai 500 euro;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse disponibili, a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di destinare un adeguato finanziamento per garantire alle donne lombarde in stato di gravidanza, su indicazione dei professionisti sanitari competenti, di poter accedere gratuitamente al «Non invasive prenatal testing (NIPT)» dando seguito anche all'ordine del giorno n. 950 (Offerta gratuita del «Non Invasive Prenatal Testing» (NIPT) alle donne in stato di gravidanza) approvato all'unanimità dal Consiglio regionale con deliberazione 17 dicembre 2019, n. XI/958.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1152
Ordine del giorno concernente il sostegno al settore degli NCC (noleggio con conducente)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	69
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1118 concernente il sostegno al settore degli NCC (noleggio con conducente), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- le misure per il contenimento e la prevenzione dal contagio da COVID-19, adottate sia dal Governo sia dalla Regione, hanno previsto stringenti limitazioni allo spostamento delle persone, consentendoli per i mesi di marzo, aprile e maggio, solo per indifferibili motivi di salute, di lavoro e di necessità;
- le stesse misure che limitavano gli spostamenti delle persone con mezzi di trasporto pubblici e privati hanno di fatto ridotto al minimo la domanda di mobilità da parte dei cittadini;

considerato che

- il servizio di noleggio con conducente (NCC) ha sempre lavorato per ottemperare alle esigenze delle persone che si muovevano sia per scopi turistici che per lavoro, affrontando viaggi in diverse località in tutta Italia e all'estero;
- la diffusione del virus COVID-19 ha portato una drastica perdita di ricavi per l'intero settore e per gli operatori che ci lavorano, situazione non migliorata con la graduale ripresa di mobilità delle persone che continua ad avere una bassa richiesta di servizio;

constatato che

- il servizio erogato dagli NCC è considerato essenziale per lo spostamento delle persone nel rispetto del distanziamento sociale e della prevenzione del contagio, specialmente a partire da settembre con la ripresa delle attività produttive e del lavoro d'ufficio in generale;
 - il rischio che si prospetti una crisi di settore è elevato se non vengono previsti adeguati sostegni atti ad agevolare la ripartenza del servizio, coprendo l'attuale bassa domanda di mobilità;
 - prevedere l'erogazione di contributi permetterebbe non solo di dare ossigeno al settore ma anche di dare sostegno finanziario ai componenti familiari degli operatori dall'attuale contesto di crisi economica che stanno vivendo;
- impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di prevedere delle agevolazioni, anche sotto forma di voucher, per gli NCC (noleggio con conducente) duramente colpiti dal crollo della domanda in seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1153
Ordine del giorno concernente l'assunzione di medici iscritti ai corsi di formazione in medicina generale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	63
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1120 concernente l'assunzione di medici iscritti ai corsi di formazione in medicina generale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

è questione ormai nota, così come riportato anche da diverse fonti di stampa, che l'ATS di Bergamo debba affrontare un serio problema di carenza del personale medico sul territorio provinciale;

considerato che

- i numeri, usciti sulla stampa, riguardanti il personale medico a disposizione danno la chiara misura delle difficoltà che si troverà a dover fronteggiare il territorio bergamasco;

(https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/emergenza-medici-di-base-in-provinciaats-li-inviterà-a-rimandare-la-pensione_1360927_11/)

- l'ATS di Bergamo ha infatti spiegato che «dal 1 gennaio al 31 maggio 2020 ci sono stati 23 medici dimessi titolari (tra cui 7 per raggiunti limiti di età), 6 medici sono purtroppo deceduti e sono venuti meno 12 medici con incarico provvisorio (che hanno preso una strada diversa come ad esempio il lavoro in ospedale piuttosto che l'ingresso in specialità o, ancora, che sono andati altrove ovvero hanno fatto altre scelte professionali)»;

considerato, inoltre, che

- durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 moltissimi medici specializzandi hanno dato il loro contributo «in prima linea» curando ogni giorno centinaia di pazienti al fianco dei medici strutturati;
- i medici specializzandi sono già parte integrante del sistema medico territoriale, operando sia in sostituzione di medici di base, sia in servizio di continuità assistenziale;
- l'articolo 2 quinquies del decreto-legge 18/2020 prevede la possibilità, limitatamente al periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il medico iscritto al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale e, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di poter assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza;
- la norma sopra citata costituisce una disposizione derogatoria alla disciplina statale che, di per sé, prevede una incompatibilità tra l'instaurazione di un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e l'iscrizione del medico al corso di formazione in medicina generale.

considerato, infine, che

il superamento dell'incompatibilità, tramite l'abrogazione delle disposizioni statali che la prevedono, si riterrebbe però auspicabile anche dopo la data del 31 luglio 2020, in quanto ciò consentirebbe di porre rimedio alla carenza di medici in territori molto colpiti dall'emergenza da COVID-19;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con la proroga delle norme emergenziali, ad attivarsi, anche presso il Governo, per superare, oltre il termine già previsto, l'incompatibilità prevista dalla norma statale riguardante l'assunzione dei medici interessati da quella disposizione, affinché si possa far fronte alla gravosa carenza di personale che caratterizza diverse realtà territoriali, prima tra tutte l'ATS Bergamo.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1154

Ordine del giorno concernente le iniziative per promuovere la creazione di comunità energetiche e per lo sviluppo di un reddito energetico regionale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	67
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1121 concernente le iniziative per promuovere la creazione di comunità energetiche e per lo sviluppo di un reddito energetico regionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

lo sviluppo delle fonti rinnovabili e più in generale di un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia con l'obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, l'efficiamento e la riduzione dei consumi energetici è da considerarsi obiettivo imprescindibile;

premesso, inoltre, che

l'Unione europea con la Direttiva europea RED II (2018/2001/UE) ha definito il concetto di Comunità Energetiche. A novembre 2018, il Parlamento europeo ha reso vincolanti gli obiettivi in materia di energia rinnovabili, efficienza energetica, biocarburanti e governance energetica. Tra le novità introdotte c'è la possibilità per cittadini, imprese ed enti locali degli Stati membri dell'Ue di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia ottenuta da fonti rinnovabili;

considerato che

- il pacchetto normativo «Clean energy for all Europeans» introduce poi la possibilità, rafforzata dalla nuova Direttiva (UE) sull'efficienza energetica 2018/844 del 30 maggio, che sostiene «lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato, attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra del 40 per cento entro il 2030», per cittadini, imprese ed enti locali degli Stati membri, di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia ottenuta da fonti rinnovabili, installando sistemi di stoccaggio senza pagare oneri, canoni o imposte di alcun genere. La misura si riferisce ad impianti di piccola scala al di sotto dei 25 kW di potenza. In particolare, attraverso la nuova normativa in materia di governance energetica, si chiede agli Stati membri di valutare gli ostacoli esistenti all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, al fine di garantire che tutti i potenziali consumatori possano aderire alle comunità energetiche.
- A questo proposito, la normativa regola le possibili forme di aggregazione (società, associazioni, fondazioni, cooperative) e le politiche di supporto (finanziamenti agevolati, campagne di sensibilizzazione sui benefici economici e ambientali, incentivi economici per gli abitanti delle zone

interessate, obbligo per i produttori di energia di consentire la partecipazione delle comunità locali alla proprietà degli impianti);

considerato, altresì, che

la legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) ha introdotto le comunità energetiche rinnovabili, ovvero associazioni tra cittadini attività commerciali o imprese che decidono di unire le forze per dotarsi di impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, definendo i diritti dei singoli partecipanti i quali continueranno a scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica e potranno nominare un loro delegato, appartenente anche a un'azienda esterna, per la gestione dei flussi con il Gestore dei servizi energetici (GSE), ovvero la restituzione delle componenti tariffarie non dovute per l'energia condivisa e la tariffa incentivante;

rilevato che

- apparati normativi del genere, relativi alla istituzione di Comunità energetiche e del Reddito energetico regionale sono già attivi in Puglia e in Piemonte e possono rappresentare uno strumento normativo in più per la promozione di comunità responsabili, per ridurre le situazioni di povertà energetica nell'ottica di incentivare il ricorso, anche per autoproduzione, ad energie rinnovabili;
- si tratta di predisposizioni di fondi per interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi;
- rilevato, infine, che

l'istituzione delle Comunità energetiche e del Reddito energetico sono volte al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, in particolare:

- a) tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a promuovere lo sviluppo di linee guida in materia di autoconsumo, creazione di Comunità energetiche e di Reddito energetico, basate sulla incentivazione delle fonti rinnovabili anche attraverso il recepimento delle relative direttive della Comunità europea;
- a promuovere, al fine di sviluppare le suddette linee guida, un tavolo di lavoro con i principali stakeholder in materia di servizi energetici e gli enti locali;
- a prevedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le risorse necessarie alla realizzazione di questi provvedimenti;
- a favorire, anche attraverso lo stanziamento delle relative risorse finanziarie compatibilmente con le disponibilità di bilancio, lo sviluppo di sperimentazioni per la creazione di comunità locali di energia.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1155

Ordine del giorno concernente le risorse per l'implementazione della rete dei consultori

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assessment al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1123 concernente le risorse per l'implementazione della rete dei consultori, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

i consultori sono unità di offerta ad alta integrazione sociosanitaria rivolta ai bisogni della persona, della coppia e della famiglia, in grado di farsi carico sia di situazioni di difficoltà transitoria che di situazioni a grave rischio sociale, con finalità di prevenzione e promozione del benessere psicofisico del singolo e del nucleo familiare; un esempio unico e ancora attuale di servizi per la prevenzione e la promozione della salute con accesso diretto, senza l'impegnativa del medico;

considerato che

- in Lombardia la rete consultoriale ha visto nell'ultimo quinquennio una riduzione dell'offerta che ha riguardato prevalentemente il settore pubblico, con un progressivo decremento delle professionalità che vi operano e dei sostegni economici, il che rende problematica l'erogazione attiva di servizi a fasce di popolazione che potrebbero beneficiarne (ad esempio interventi di promozione della salute nelle scuole), rischiando di dare risposte solo agli utenti che vi si rivolgono spontaneamente;
- l'emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus ha messo in evidenza la necessità di un potenziamento dei servizi territoriali e di un maggior investimento sul fronte della prevenzione e della promozione della salute;

richiamato

l'impegno assunto in sede di assessment al bilancio 2018-2020 con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 99 (Potenziamento del sistema d'offerta consultoriale) (d.c.r. 30 luglio 2018, n. XI/126) volto a consentire ai giovani e alle giovani di età inferiore ai 24 anni di ricevere, presso tutti i consultori familiari pubblici e privati accreditati, gratuitamente sia la consulenza da parte del medico o dell'ostetrica sia il metodo contraccettivo più idoneo;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse di bilancio, a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di individuare le necessarie risorse per:

- valorizzare la rete dei consultori pubblici, assicurando la presenza di tutte le figure professionali previste dalla normativa, così da garantire la multidisciplinarietà degli interventi e al tempo stesso implementare le attività nell'ambito della prevenzione e della promozione della salute;
- consentire ai giovani e alle giovani di età inferiore ai 24 anni di ricevere, presso tutti i consultori familiari pubblici e privati accreditati, gratuitamente sia la consulenza da parte del medico o dell'ostetrica sia il metodo contraccettivo più idoneo, dando attuazione all'impegno assunto con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 99 (Potenziamento del sistema d'offerta consultoriale) (d.c.r. XI/126).

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1156

Ordine del giorno concernente le risorse per aggiornare i valori della scheda individuale disabile (SIDi)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assessment al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	63
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1124 concernente le risorse per aggiornare i valori della scheda individuale disabile (SIDi), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- la legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha confermato per il mondo della disabilità l'incremento di 90 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze (FNA), 40 milioni per il sostegno alle strutture semiresidenziali e 20 milioni per il Dopo di noi;
- a Regione Lombardia, dal riparto dei fondi, dovrebbero essere attribuiti oltre 20 milioni di euro;

considerato che

il fondo sanitario regionale, una delle tre fonti di finanziamento - insieme ai contributi dai comuni e alle rette pagate dagli utenti/famiglie - del settore sociosanitario operante negli ambiti della disabilità (RSD, CSS, CDD) è fermo, nei suoi valori economici, al 2010 e pertanto risulta del tutto inadeguato a garantire la copertura dei costi dei Gestori delle unità di offerta accreditate e messe a contratto;

ricordato che

il fondo sanitario è erogato sulla base di un sistema di classificazione delle condizioni di fragilità/assistenza SIDi (scheda informativa disabile) che identifica la fragilità del singolo ospite, ne definisce la classe di appartenenza e la relativa remunerazione sanitaria;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse disponibili, a fronte dell'incremento dei fondi per il mondo della disabilità disposti dal Governo con la legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di individuare le risorse necessarie per aggiornare i valori del SIDi fermi agli importi del 2010.

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1157

Ordine del giorno concernente l'istituzione di presidi territoriali distrettuali al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria di prossimità

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assessment al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1126 concernente l'istituzione di Presidi territoriali distrettuali al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria di prossimità, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- l'emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus ha messo drammaticamente in evidenza la debolezza dei servizi sanitari territoriali della nostra Regione: i servizi di prevenzione, i poliambulatori, i consultori, i medici di famiglia, indeboliti da anni di politiche regionali ospedalocentriche hanno fatto fatica ad intervenire in modo coordinato ed efficace sul territorio;
- la riforma sociosanitaria del 2015, anziché aumentare l'integrazione ospedale-territorio, come enunciato nei principi, ha indebolito proprio la componente territoriale del servizio sociosanitario lombardo, con i Distretti sociosanitari aggregati in «mega-Distretti» e, le pur buone previsioni dei presidi territoriali, mai seriamente attuate;

atteso che

per concorrere alla gestione ospedaliera, il territorio deve poter garantire l'assistenza nell'accezione più ampia del termine, comprendendo le attività di prevenzione, la diagnostica, la riabilitazione fisica e psichica, la sorveglianza epidemiologica, la cura delle dipendenze e delle disabilità, nonché le attività di controllo nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che veda la predisposizione di un piano organico, supportato da adeguate assunzioni, sia per numero che per profilo;

considerato che

al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-CoV-2, la legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dispone l'adozione da parte delle Regioni di Piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale, che prevedano specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva a cura dei Dipartimenti di prevenzione, in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale;

richiamata

la delibera XI/3377 del 14 luglio 2020 in ordine al reclutamento di personale per i servizi sanitari territoriali, che dà mandato alle ATS e alle ASST di avviare le procedure di assunzione del personale, nelle forme e con le modalità previste dal decreto-legge 34/2020 (Decreto Rilancio);

invita la Giunta regionale

a fronte dell'incremento dei fondi disposti dal Governo con la legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di individuare le risorse necessarie per:

- istituire in ogni Distretto, a partire dai territori che hanno vissuto con maggiore sofferenza la pandemia legata al nuovo coronavirus (Cremona, Lodi, Mantova, Bergamo e Brescia) e a tendere in tutta la Regione, un Presidio territoriale così da rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria di prossimità, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-CoV-2;
- la predisposizione di un piano organico, supportato da adeguate assunzioni, sia per numero che per profilo, al fine di implementare, su tutto il territorio regionale, una rete diffusa e omogenea di servizi di prossimità, capaci di garantire ai cittadini le attività di prevenzione, la diagnostica, la riabilitazione fisica e psichica, la sorveglianza epidemiologica, la cura delle dipendenze e delle disabilità, nonché le attività di controllo nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, potenziando il sistema sanitario territoriale lombardo, la cui debolezza si è drammaticamente rivelata nel corso della gestione dell'emergenza sanitaria di questi mesi.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1158

Ordine del giorno concernente il potenziamento del sistema di accoglienza e di protezione delle donne vittime di violenza

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assessment al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	61
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1127 concernente il potenziamento del sistema di accoglienza e di protezione delle donne vittime di violenza, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

i numeri delle donne che si rivolgono ai centri specializzati nel contrasto alla violenza di genere sono in costante crescita; un dato che restituisce una fiducia nei confronti dei servizi e al tempo stesso delinea l'incremento del fenomeno;

considerato che

- durante il periodo di lockdown si sono registrate 5.031 telefonate al numero verde 1522, il 73 per cento in più sullo stesso periodo del 2019 e le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+59 per cento);
- gli studi condotti sui periodi di pandemia e isolamento forzato rilevano come il confinamento sociale, l'instabilità socioeconomica, le tensioni intra-familiari, nonché la maggiore difficoltà legata all'accesso ai servizi di prevenzione e protezione, aumentino per le donne e per i loro figli il rischio di una maggiore esposizione alla violenza domestica e assistita;

attesa

la dimensione strutturale del fenomeno della violenza sulle donne, che richiede impegni finanziari e interventi sistematici, coordinati tra i diversi livelli istituzionali;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse di bilancio, anche alla luce dell'emergenza legata al nuovo coronavirus e all'aumento delle richieste di aiuto delle vittime di violenza, a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di implementare le risorse per l'intero sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, che includa una programmazione di finanziamenti ai Centri anti-violenza e alle Case rifugio strutturali, pluriennali e non emergenziali, garantendo che le risorse ripartite nella Conferenza Stato-Regioni siano erogate con regolarità e puntualità.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 11 settembre 2020 - n. 10579

Presa d'atto chiusura filtri in terza falda del pozzo n. 8 e contestuale modifica in riduzione degli accertamenti dei canoni utenza acqua pubblica «Bracco Imaging s.p.a.» di Ceriano Laghetto, codice concessione MI025752001, relativi all'annualità 2020

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA UTR BRIANZA

Visti:

- Il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che stabilisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione»;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d.d.g. n. 22723 del 22 dicembre 2003, «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale - Parte Terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» e s.m.i.;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale» e s.m.i. e il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5;
- la legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato con deliberazioni n. 4/2015 e 7/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- il Programma di Tutela e Usi delle Acque (P.T.U.A. 2016), approvato con d.g.r. n. X/6990 del 31 luglio 2017;

Premesso che con decreto n. 3787 del 12 maggio 2015 e disciplinare Rep. n. 358 del 21 aprile 2015 la società Bracco Imaging S.p.a. è stata autorizzata a derivare 6,12 moduli medi annui (pari a 612 l/sec) e 7,4 moduli massimi (pari a 740 l/sec) ad uso prevalente industriale da 12 pozzi ubicati all'interno dello stabilimento della società in comune di Ceriano Laghetto (MB);

Visto l'art. 8 del disciplinare di concessione Rep. n. 358 del 21 aprile 2015, nel quale veniva indicato che il concessionario doveva chiudere entro il 31 dicembre 2019 i filtri presenti in terza falda del pozzo n. 8 (numero di riferimento interno 24 - COD. SIF 0150690024), al fine di limitare il prelievo di risorse idriche qualificate contenute in falde protette;

Vista la relazione di fine lavori di chiusura dei filtri profondi del pozzo n. 8 (numero di riferimento interno 24 - COD. SIF 0150690024)

pervenuta in data 28 ottobre 2019 prot. n. AE06.20190013525, a firma del Dott. Geol. Maurizio Nespoli, con la quale si certifica la chiusura dei filtri presenti in terza falda da cui venivano prelevati 60 l/sec e che ora vengono emunti dalla seconda falda;

Visto l'art. 3 del disciplinare di concessione Rep. n. 358 del 21 aprile 2015 nel quale è indicato che «La quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone annuale è di 612 l/sec (pari a 6,12 moduli) ad uso industriale prevalente dei quali 356 l/sec (pari a 3,56 l/sec) (prelevati dai pozzi n. 13, 20, 7, 8, 9 e 148) soggetti alla triplicazione del canone per effetto dell'art. 14 comma 5 lettera f) del regolamento regionale 2/2006»;

Visto l'art. 12 del disciplinare di concessione Rep. n. 358 del 21 aprile 2015 nel quale è indicato che «L'importo del canone potrà essere rivisto in funzione della realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 8, finalizzati alla limitazione dell'emungimento di risorse idriche qualificate dalla terza falda»;

Considerato che la chiusura dei filtri profondi del pozzo n. 8 (numero di riferimento interno 24 - COD. SIF 0150690024) ha comportato la diminuzione di 60 l/sec dalle portate prelevate dalla terza falda e la relativa diminuzione del canone utenze idriche a far data dall'annualità 2020;

Considerato che alla data di emissione del presente decreto i bollettini versamento canoni anno 2020 sono già stati emessi per un importo complessivo pari a € 244.687,65;

Ritenuto pertanto necessario quantificare l'importo corretto del canone per l'annualità 2020;

Visto il decreto n. 16878 del 22 novembre 2019 pubblicato sul BURL n. 48 del 29 novembre 2019, con il quale vengono stabiliti i canoni delle utenze idriche per l'annualità 2020, che per l'uso industriale in oggetto ammonta a 18.480,94 € / modulo;

Considerato quindi che per l'annualità 2020 la quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone annuale è di 612 l/sec (pari a 6,12 moduli) ad uso industriale prevalente dei quali 296 l/sec (pari a 2,96 moduli) (356 l/sec - 60 l/sec) (prelevati dai pozzi n. 13, 20, 7, 9 e 148) soggetti alla triplicazione del canone per effetto dell'art. 14 comma 5 lettera f) del regolamento regionale 2/2006, che comporta un canone complessivo pari ad € 222.510,52;

Visti, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 2190 del 30 settembre 2019 «IX Provvedimento Organizzativo 2019» e la d.g.r. n. 2585 del 2 dicembre 2019 «XII Provvedimento Organizzativo 2019» con le quali sono state disposte alcune modifiche agli assetti organizzativi e alle competenze, anche in relazione all'Ufficio Territoriale Brianza, ed è stato nominato il Dott. Pietro Lenna dirigente pro tempore dell'Ufficio Territoriale Brianza;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. Di prendere atto che per quanto in premessa indicato, i volumi di acqua prelevati dalla terza falda sono 296 l/sec (2,96 moduli) mentre quelli emunti dalla prima e seconda sono 316 l/sec (3,16 moduli);

2. Di modificare conseguentemente l'accertamento del canone relativo all'annualità 2020 della pratica avente ID MI025752001, da € 244.687,65 a € 222.510,52 per le motivazioni di cui alla premessa;

3. Che pertanto l'art. 3 del disciplinare di concessione Rep. n. 358 del 21 aprile 2015, è da intendersi modificato con la seguente dicitura:

4. «La quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone annuale è di 612 l/sec (pari a 6,12 moduli) ad uso industriale prevalente dei quali 296 l/sec (pari a 2,96 moduli) (prelevati dai pozzi n. 13, 20, 7, 9 e 148) soggetti alla triplicazione del canone per effetto dell'art. 14 comma 5 lettera f) del regolamento regionale 2/2006»;

5. Che seguirà relativo adeguamento delle portate sopra indicate nel SIFIUI.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria;

7. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione, di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. i provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alla società Bracco Imaging s.p.a. Via Egidio Folli n. 50 - 20134 - MILANO, e in copia a: Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze Idriche e Reti Energetiche, Piazza Città di Lombardia n. 1 a Milano (MI) per i provvedimenti di competenza;

9. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, ovvero avanti al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta notifica.

Il dirigente
Pietro Lenna

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

D.d.u.o. 15 settembre 2020 - n. 10720

D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 - Procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della variante per utilizzo a fini idroelettrici delle acque già derivate ad uso irriguo dai torrenti Rhon e Valfontana e scaricate nel torrente Valfontana in comune di Ponte in V.na (SO), concessa al Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» con decreto RL n. 16819 del 21 novembre 2019. Richiedente: società Valfontanaenergie Il s.r.l. a seguito di cessione dell'utenza ad uso idroelettrico

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

Visti:

- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 - «Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» ed in particolare l'art. 12 dello stesso;
- il d.m. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
- il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni. «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche;
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni recante norme in materia ambientale;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
- il r.d. 25 luglio 1904 n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- il d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche» in particolare l'art. 95;
- il d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità»;
- la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo per il territorio» e successive modificazioni;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 - «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale - Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modificazioni;
- il r.r. 24 marzo 2006 n. 2 - «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo dell'acqua a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- la d.g.r. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006»;
- la d.g.r. 18 aprile 2012 n. IX/3298 «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;

Visti:

- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. n. 59 del 1997;
- il d.p.c.m. 12 ottobre 2000 relativo all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli EE.LL.;
- la l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 14 della stessa;
- la l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la d.g.r. 28 gennaio 2016 n. X/4774 «Provvedimento organizzativo 2016» che definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale ed in particolare la riorganizzazione degli Uffici Territoriali;
- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la

d.g.r. n. XI/1678 del 27 maggio 2019 «V Provvedimento Organizzativo 2019», con la quale è stato affidato alla Dr.ssa Adriana Giovanna May l'incarico di Dirigente della U.O. - Ufficio Territoriale Regionale Montagna;

Premesso che:

- la Regione Lombardia STER di Sondrio con il decreto R.L. n. 1098 del 3 febbraio 2006 ha assentito al Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» la concessione in sanatoria per derivare dai torrenti Rhon, Valfontana e Boalzo acqua per irrigare ettari 1.775 di terreno siti nei comuni di Tresivio, Ponte in Valtellina, Piateda, Chiuro, Teglio, Banzone, Villa di Tirano (SO);
- con il d.d.u.o. della Regione Lombardia UTR Montagna n. 16819 del 21 novembre 2019 è stata assentita al Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» la variante alla concessione di grande derivazione d'acqua ad uso irriguo, consistente nell'utilizzo anche per uso idroelettrico delle acque già derivate dai torrenti Rhon e Valfontana e scaricate nell'alveo del torrente Valfontana in comune di Ponte in V.na (SO), per produrre, con una portata media di 297 l/s, su un salto utile di 330,55 m., la potenza nominale media di 963 kW;
- con il disciplinare n. 11442 di Rep. del 21 novembre 2019 integrativo del disciplinare n. 10487 del 3 febbraio 2006 è stata regolata la concessione della variante di cui sopra;
- con successivo d.d.u.o. di Regione Lombardia n. 3162 del 10 marzo 2020 è stata trasferita alla società «Valfontanaenergie Il S.r.l.» con sede legale a Bolzano (BZ) - Via Della Rena 20 (C.F. e P.IVA n. 02986220214), con compagine societaria determinata dai soci Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» e società Energie s.p.a., l'utenza ad uso idroelettrico oggetto della variante precedentemente assentita al Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva», con d.d.u.o. della Regione Lombardia n. 16819 del 21 novembre 2019, nel rispetto delle condizioni e degli obblighi stabiliti dal disciplinare n. 11442 di Rep. in data 21 novembre 2019;

Considerato che:

- con l'istanza presentata in data 13 marzo 2020 tramite l'applicativo FERAU sulla piattaforma MUTA (Modello Unico di Trasmissione Atti) pervenuta al protocollo regionale n. AE11.2020.0000822 del 13 marzo 2020, la Società Valfontanaenergie Il S.r.l., ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i., l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere costituenti l'impianto idroelettrico oggetto della variante sopra richiamata, allegando il progetto definitivo a firma degli ing. Giacomo Bertolini e ing. Paolo Gallo, dott. Danilo Grossi, dott. Gaetano Conforto, dott. Roberto Falzinella e dott.ssa Chiara Marveglio datato marzo 2020;
- con la medesima istanza la società concessionaria ha anche chiesto la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e che, ai sensi del d.p.r. 327/01 come s.m.ed.i., sia contestualmente istruita la procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla costruzione dell'impianto;
- con d.d.u.o. di Regione Lombardia UTR Montagna n. 4164 del 3 aprile 2020 è stata indetta la Conferenza di Servizi volta al conseguimento dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- in data 19 maggio 2020 si è tenuta la seduta decisoria della conferenza di servizi, secondo quanto riportato nel relativo processo verbale, nel corso della quale sono state acquisite le determinazioni unanimi favorevoli, ancorché subordinate al rispetto di prescrizioni e condizioni, delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico, mediante l'approvazione del progetto definitivo che risulta costituito dagli elaborati di seguito elencati:

numero elaborato					descrizione	data
I	1	0	1	a	Relazione generale	mar-20
I	1	0	2	a	Piano particellare	mar-20
I	1	0	4	a	Relazione paesaggistica	mar-20
I	1	0	5	a	Computo metrico estimativo	mar-20
I	1	0	6	a	Condotto forzata - Sezioni trasversali	mar-20

numero elaborato	descrizione	data
I 1 0 7 a	Documentazione fotografica	mar-20
I 1 1 1 a	Progetto di misura delle porte derivate	mar-20
X 5 0 1 a	Relazione geologica	mar-20
X 5 0 2 a	Valutazione previsionale di impatto acustico	mar-20
X 5 0 3 a	Relazione forestale	mar-20
X 5 0 4 a	Valutazione preventiva del rischio archeologico	mar-20
I 2 0 1 a	Corografia	mar-20
I 2 0 2 a	Planimetria mappale - Comune di Ponte in Valtellina	mar-20
I 2 0 2 b	Planimetria mappale - Comune di Chiuro	mar-20
I 2 0 3 a	Profilo schematico esistente	mar-20
I 2 0 3 b	Profilo schematico di progetto	mar-20
I 2 0 4 a	Centrale Sponda Soliva e S. Rocco - Planimetria	mar-20
I 2 0 4 b	Centrale Sponda Soliva e S. Rocco - Piante e sezioni	mar-20
I 2 0 5 a	Fabbricato centrale - Planimetria e sezioni di scavo	mar-20
I 2 0 5 b	Fabbricato centrale - Planimetria di confronto	mar-20
I 2 0 5 c	Fabbricato centrale - Pianta	mar-20
I 2 0 5 d	Fabbricato centrale - Sezioni e spaccati assonometrici	mar-20
I 2 0 5 e	Fabbricato centrale - Prospetti	mar-20
I 2 0 5 f	Fabbricato centrale - Dettagli pozzetti	mar-20
E 2 0 5 f	Fabbricato centrale - Schema unifilare	mar-20
E 2 0 5 g	Fabbricato centrale - Impianto di messa a terra	mar-20
I 2 0 6 a	Condotta forzata - Profilo longitudinale	mar-20
I 2 0 7 a	Planimetria di rilievo - Tratto 1	mar-20
I 2 0 7 b	Planimetria di rilievo - Tratto 2	mar-20
I 2 0 7 c	Planimetria di rilievo - Tratto 3	mar-20
I 2 0 7 d	Planimetria di rilievo - Tratto 4	mar-20
I 2 0 7 e	Planimetria di progetto - Tratto 4	mar-20
2 0 8 a	Planimetria allaccio rete di distribuzione	mar-20
I 2 0 8 b	Cabina di consegna - Planimetria e sezioni di scavo	mar-20
I 2 0 8 c	Cabina di consegna - Pianta, sezioni e prospetto	mar-20
I 2 0 9 a	Planimetria di cantiere	mar-20
I 2 1 0 a	Condotta forzata - Sezioni tipo e particolari di posa	mar-20
I 2 1 1 a	Render - Fabbricato centrale	mar-20
I 2 1 1 b	Inserimenti fotografici - Cabina di consegna	mar-20
I 2 1 2 a	Particolari costruttivi	mar-20
I 2 1 4 a	Edificio dissipazione ante-operam - Planimetria, piante, sezioni e prospetto	mar-20
I 2 1 4 b	Edificio dissipazione post-operam - Planimetria, piante, sezioni e prospetto	mar-20
W 2 0 1 a	Tavola di prevenzione incendi - Planimetria	mar-20
W 2 0 1 b	Tavola di prevenzione incendi - Pianta piano terra e sezione A-A	mar-20
X 5 5 1 a	Carpenteria fondazioni	mar-20

numero elaborato	descrizione	data
X 5 5 1 b	Carpenteria primo impalcato	mar-20
X 5 5 1 c	Carpenteria copertura	mar-20
X 5 5 1 d	Sezioni	mar-20

- la conferenza di servizi ha assunto le proprie determinazioni conclusive, esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto;
- è acquisito l'assenso degli enti che non hanno definitivamente espresso la propria volontà all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi (art. 14-ter c. 7 l. 241/90 e s.m. e i.);

Ritenuto pertanto, che si debba procedere all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti, come desumibili dal verbale della riunione del 19 maggio 2020 e dai pareri ad esso allegati, trasmesso alle amministrazioni ed ai gestori dei beni e servizi pubblici interessati con nota prot. AE11.2020.0002153 del 7 luglio 2020;

Preso atto:

- del nulla osta n. 4716 del 8 luglio 2020 (prot. 0078940 del 17 luglio 2020) del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciato ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 259/03;
- della valutazione favorevole espressa con nota n. 5589 del 7 luglio 2020 da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Sondrio ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 151/2011

Considerato inoltre che

- l'avviso di avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio (sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di acquedotto e linea elettrica, di servitù di passaggio), è stato comunicato ai proprietari delle aree interessate dalla costruzione dell'impianto, con le modalità previste dall'art. 11 del d.p.r. 327/01 e s. m. e i., mediante pubblicazione sui quotidiani «L'Avvenire» e «La Provincia» in data 30.062020, pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Chiuro in data 30.062020, all'Albo pretorio del Comune di Ponte in V.na in data 26 giugno 2020 e sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 1 luglio 2020;
- nei tempi previsti non sono pervenute osservazioni da parte di proprietari interessati, risultanti dal piano particellare di esproprio;

Ritenuto di poter accordare pertanto l'autorizzazione unica di che trattasi, in conformità alle conclusioni della suddetta conferenza di servizi,

Recepite le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

DECRETA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 14-quater c. 1 della legge 241/90, il presente provvedimento motivato di conclusione della conferenza di servizi, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate;

2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03, la società Valfontanaenergie Il s.r.l.» con sede legale a Bolzano (BZ) - Via Della Rena 20 (C.F. e P.IVA n. 02986220214), alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico denominato «Rombello», a variante della derivazione d'acqua ad uso irriguo dai torrenti Rhon e Valfontana in comune di Ponte in V.na e Chiuro (SO), originariamente concessa al Consorzio di Miglioramento Fondiario «Sponda Soliva» con d.d.u.o. di Regione Lombardia n. 16819 del 21 novembre 2019 e ceduta alla Società Valfontanaenergie Il s.r.l., con d.d.u.o. di Regione Lombardia n. 3162 del 10 marzo 2020. L'impianto sarà realizzato sullo scarico dell'impianto irriguo già esistente senza incremento di portata e di sottensione di ulteriore bacino idrografico e senza modifiche del punto di presa e di restituzione, rispetto all'impianto esistente. Gli elaborati progettuali in conformità ai quali dovrà essere realizzato l'impianto sono indicati nelle premesse al presente decreto e sono depositati presso l'Ufficio Territoriale regionale Montagna di Sondrio;

3. di dare atto che le condizioni e prescrizioni a cui risulta subordinata la presente autorizzazione, desunte dai pareri trasmessi dagli Enti coinvolti e dal successivo verbale della seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 19 maggio 2020, già inviati alle amministrazioni ed ai gestori dei beni e servizi pubblici interessati con nota prot. AE11.2020.0002153 del 7 luglio 2020, risultano essere quelle si seguito elencate, suddivise per Ente:

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

ARPA LOMBARDIA:

- fornire ad ARPA Lombardia - U.O. Usi Sostenibili delle Acque a posizionamento avvenuto, l'esatto modello e le caratteristiche tecniche del misuratore di portata nonché le misure di taratura eseguite e la certificazione di avvenuta installazione secondo le norme stabilite dalla ditta produttrice;
- trasmettere ad ARPA Lombardia - U.O. Usi Sostenibili delle Acque tutti i dati relativi alle misure delle portate derivate, con cadenza annuale a mezzo posta elettronica certificata secondo il formato standard indicato nel parere allegato al verbale della riunione del 19 maggio 2020

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

Parere forestale, discusso e integrato durante la seduta della CDS:

- il concessionario dovrà eseguire uno specifico versamento, obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori, della quota pari al «costo di compensazione», calcolando quale trasformazione temporanea 24 mesi, maggiorato del 20%, definita monetizzazione, per una somma determinata pari ad €. 15.497,67 a favore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
- il concessionario dovrà eseguire un ulteriore versamento alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio di una cauzione, ai sensi di quanto stabilito dalla d.g.r. 675/2005 punto 4.6) e 5.4), attraverso la stipula di una specifica polizza fidejussoria, per una quota pari al costo di monetizzazione maggiorato del 10% ovvero pari ad €. 17.047,44 a garanzia del buon esito degli interventi di ripristino forestale delle aree boscate oggetto di trasformazione temporanea, con validità biennale rinnovabile di anno in anno fino al rilascio di specifica autorizzazione allo svincolo da parte della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
- le piante oggetto di taglio dovranno essere esclusivamente quelle ostacolanti l'esecuzione dei lavori, il taglio dovrà essere effettuato nel rispetto del regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007, in particolare dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare danni alla vegetazione circostante e alla rinnovazione naturale, sia con i tagli che con i movimenti terra;
- gli alberi abbattuti, le ramaglie e l'eventuale materiale di risulta degli scavi non utilizzabili in loco dovranno essere allontanati dal cantiere e portati ad apposita discarica;
- dovrà essere rispettato quanto previsto nella relazione forestale - Tavola X503A al capitolo 5 «Interventi in bosco e recupero ambientale» con le seguenti ulteriori precisazioni:
 - le piantine forestali da utilizzare per il ripristino delle aree temporaneamente prive di copertura arborea dovranno essere esclusivamente in contenitore/pane di terra;
 - gli interventi di piantumazione dovranno essere previsti anche lungo il tracciato della condotta, in riferimento alle fasce più esterne del tracciato e non interessando l'area di rispetto della condotta, contestualmente alle opere di ingegneria naturalistica previste in progetto;
 - prima dell'inizio dei lavori di ripristino dovrà essere presentata una relazione integrativa dettagliata con indicate le specie utilizzate nelle varie aree e la loro percentuale;
 - dovrà essere garantita la sostituzione delle fallanze per 3 anni dalla data di inizio dei lavori di piantumazione;
 - al termine dei 3 anni dovrà essere presentata una relazione finale sullo stato dei lavori di ripristino con adeguata documentazione fotografica.
- lo svincolo della cauzione avverrà solo a seguito dell'accertamento tecnico di quanto richiesto al punto precedente;

Parere idrogeologico:

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in conformità del progetto presentato, condotti con l'osservanza di quanto eventualmente previsto dal vigente R.R. 5/2007, adottando tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni alla vegetazione circostante, alla stabilità del suolo ed al regolare deflusso delle acque;
- gli scavi e la movimentazione di materiali dovranno essere limitati a quanto necessario per l'esecuzione delle opere previste e attuati avendo cura di prevenire l'insorgenza di condizioni di potenziale dissesto e di rischio;

- i manufatti presenti sul versante (es. muri a secco), eventualmente interessati dalle opere, dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte in modo che ne venga garantita l'originaria funzionalità;
- in generale dovrà essere previsto un adeguato ripristino delle aree interessate dai lavori: in particolare tutte le terre smosse dovranno essere sistemate con angolo di equilibrio stabile, livellate, compattate e, laddove necessario, inerbite con sementi di essenze consolidanti, rigorosamente autoctone;
- il soggetto attuatore degli interventi, o chi per esso, dovrà garantire nel tempo una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle sistemazioni realizzate, al fine di prevenirne il potenziale degrado, avendo cura di verificare periodicamente la funzionalità e l'efficacia dei ripristini, in particolare a seguito di intensi eventi meteorici; pertanto gli saranno imputati gli eventuali danni provocati da negligente esecuzione e/o mancata manutenzione delle opere;

REGIONE LOMBARDIA UTR MOTNAGNA, parere idraulico:

- in fase di realizzazione delle opere non dovranno essere effettuati depositi (anche solo temporanei) di materiali di risulta entro le pertinenze demaniali, che possono alterare ed ostacolare il libero deflusso delle acque del torrente Valfontana e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danneggiamenti e cedimenti degli argini, delle sponde e delle opere di regimazione idraulica esistenti;
- la società dovrà inoltre:
 - mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi e dovrà eseguire a sua cura e spese tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche al fine di garantire il buon regime delle acque;
 - tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della costruzione ed esercizio dell'impianto;
 - rispettare tutte le norme vigenti in materia di polizia fluviale;

REGIONE LOMBARDIA Struttura Paesaggio e SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

Pareri sul paesaggio, discussi e integrati durante la seduta della CDS:

- relativamente al fabbricato centrale in progetto, i rivestimenti della facciata dovranno essere realizzati con doghe in legno trattate con impregnanti sui toni del noce scuro, per il portone di ingresso si dovrà optare per un rivestimento in color ferro micaceo e i parapetti nell'area adiacente all'edificio dovranno essere realizzati con una struttura portante metallica completata con le parti a vista in legno al fine di ridurre le tipologie di materiali impiegati per le opere e mitigare ulteriormente l'impatto del fabbricato;
- nella realizzazione della pista di accesso, al calcestruzzo che costituirà il nuovo manto stradale dovranno essere aggiunti inerti reperiti in loco;
- per tutte le opere di contenimento del terreno che prevedono l'esecuzione di terrazzamenti, incluso il fabbricato centrale, si dovrà prevedere un'esecuzione con approccio tradizionale sia per quanto concerne la scelta del materiale lapideo sia per le malte utilizzate. Dovranno essere fornite adeguate campionature alle Commissioni del Paesaggio competenti;
- per la cabina di consegna, dovrà essere previsto un rivestimento in legno delle superfici previste in OSB e porte omologate ENEL in color marrone al fine di migliorarne l'inserimento ambientale;
- così come indicato negli elaborati, sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della conclusione del cantiere, ivi comprese le opere di inerbimento e di reintegrazione dei muretti a secco eventualmente interessati dall'intervento;

SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

Parere archeologico:

- nelle aree interessate dalla costruzione del fabbricato centrale, dalla cabina di consegna e del nuovo tratto di

condotta forzata DN800 (Tratto 4 di cui alla Planimetria di Progetto I207e) tutte le operazioni di scavo che non interessino quote già impegnate da manufatti esistenti o l'affioramento del sostrato roccioso e lo smontaggio dei muretti a secco, dovranno essere condotte con l'assistenza continuativa di archeologo in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 bis del d.lgs. 42/04 e s.m.i., che opererà sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;

- al fine di consentire una corretta sorveglianza archeologica, le operazioni di scavo dovranno essere eseguite per abbassamenti successivi con escavatore dotato di benna liscia. Ad ogni mezzo in azione dovrà essere associato un archeologo. Per tutti gli altri interventi, si richiama il rispetto di quanto disposto dall'art. 90 (Scoperte fortuite) del D.lgs. 42/04 e s.m.i., che prevede la comunicazione immediata a questo Soprintendenza Archeologia in caso di ritrovamento di strutture, stratificazioni o reperti di interesse archeologico in corso d'opera.

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA, discusso e integrato durante la seduta della CDS:

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere preservate le strade che verranno utilizzate per l'accesso al cantiere adottando tutti i più opportuni accorgimenti, anche in relazione alla particolare valenza paesaggistico-ambientale della zona, alla fine dei lavori le suddette strade dovranno essere ripristinate come erano in origine prima dell'esecuzione dei lavori in oggetto, in particolare in riguardo allo stato del manto stradale, alla realizzazione a regola d'arte dei muretti in pietra a secco a monte e valle delle strade nell'area dei Terrazzamenti e al ripristino delle cotica erbosa con sementi autoctone e a tutti gli accorgimenti più opportuni per preservare dal rischio di franamenti e dissesti idrogeologici le aree di versante boschivo interessate da scavi e piste di cantiere per la realizzazione delle condotte e dell'edificio. Il prolungamento della via Castione a valle della S.P.21 dovrà essere sistemato come previsto nel progetto approvato.

COMUNE DI CHIURO, discusso e integrato durante la seduta della CDS:

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere preservate le strade che verranno utilizzate per l'accesso al cantiere adottando tutti i più opportuni accorgimenti. Alla fine dei lavori le suddette strade dovranno essere ripristinate come erano in origine prima dell'esecuzione dei lavori in oggetto.
- durante i lavori non si dovranno creare interferenze con le opere di carico, la vasca e il canale della derivazione esistente del comune di Chiuro; inoltre si dovrà porre particolare attenzione al fine della salvaguardia sia dei luoghi che delle persone coinvolte in quanto l'area oggetto di intervento è soggetta, di frequente, a fenomeni franosi e di caduta massi, anche di grosse dimensioni.

La società inoltre dovrà:

- sistemare la strada di accesso alla centrale come previsto nel progetto autorizzato
- posare, durante l'esecuzione dei lavori dello scarico della centrale, di una tubazione di diametro nominale non superiore a 250mm che consenta al comune di Chiuro, esclusivamente in condizioni di emergenza, di prelevare una porzione della propria portata di concessione ad uso irriguo, normalmente derivata dalla presa esistente in alveo del torrente Valfontana. Resta inteso che l'esercizio della tubazione di emergenza non dovrà comportare una variante alla concessione della società Valfontanaenergie Il s.r.l.;

4. di autorizzare, in riferimento alle prescrizioni di cui al punto precedente, la posa della tubazione di emergenza a servizio della derivazione esistente del Comune di Chiuro;

5. di dare atto che le suddette condizioni e prescrizioni sono da intendersi integrate, oltre che con tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare di variante alla concessione rep. n. 11442 di Rep. del 21 novembre 2019, integrativo del disciplinare n. 10487 del 3 febbraio 2006, anche con le seguenti prescrizioni inerenti l'esecuzione dei lavori:

- le date di inizio e fine lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'UTR Montagna di Sondrio, alla Provincia di Sondrio, ai comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro ed alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio
- contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori dovranno inoltre essere comunicati all'UTR Montagna di

Sondrio il nominativo (con controfirma e timbro per accettazione) del direttore lavori, delle imprese esecutrici e del responsabile di cantiere. Dovranno inoltre essere presentati il crono-programma aggiornato dei lavori a firma del direttore dei lavori e il piano di sicurezza e coordinamento;

- con cadenza mensile dovrà essere stilato e trasmesso all'UTR Montagna di Sondrio un rapporto circa l'andamento dei lavori, a firma del direttore dei lavori. I rapporti periodici dovranno certificare espressamente la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, dando atto delle eventuali lievi modifiche resesi necessarie nel corso dei lavori e non riconducibili a ipotesi di varianti. In caso di mancata o irregolare trasmissione dei suddetti rapporti l'ufficio potrà, senza preavviso alcuno, ordinare la sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- dovrà essere depositata presso il/i Comune/i competente/i la denuncia delle opere in cemento armato ai sensi dell'art. 65 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, prima dell'inizio delle opere medesime;
- nel cantiere dovrà essere apposto in modo visibile al pubblico un cartello chiaramente leggibile - delle dimensioni minime di m 1,00 x 2,00 - con le seguenti indicazioni: 1) titolare ed estremi dell'autorizzazione unica, 2) nominativo e recapito del progettista, 3) nominativo e recapito del direttore dei lavori, 4) nominativo e recapito del responsabile di cantiere, 5) date di inizio e presunta fine dei lavori, 7) impresa e/o imprese esecutrici dei lavori, eventualmente distinti per tipologia;
- dopo la fine lavori il concessionario è tenuto a provvedere all'accatastamento delle opere realizzate;
- a lavori ultimati il concessionario dovrà trasmettere alla Regione Lombardia UTR Montagna il certificato di conformità delle opere, previsto dall'art. 21 comma 6 del R.r. 2/2006;
- ripristinare nel più breve tempo possibile eventuali danni provocati a terzi durante i lavori per la realizzazione delle opere in progetto, previa trasmissione a codesto Ufficio di un documento che illustri il danno avvenuto e quanto previsto per il suo ripristino, per le opportune valutazioni sulla necessità di eventuali ulteriori autorizzazioni;

5. di dare atto che, in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dall'art. 12 del d.lgs. 387/03, la presente approvazione del progetto definitivo comporta, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all'esproprio e di pubblica utilità nonché indifferibilità e urgenza dell'opera. Il vincolo preordinato all'esproprio viene apposto sulle aree incluse nel piano particellare approvato. Le aree sono vincolate alla realizzazione delle opere in progetto e sono conseguentemente destinate ad essere espropriate o all'imposizione coattiva della servitù. Si dovrà procedere all'espropriazione della proprietà e/o all'imposizione della servitù coattiva, per tutte le aree interessate delle opere in progetto e per le quali la società concessionaria non sia divenuta con i relativi proprietari ad un accordo per l'acquisizione bonaria;

6. di stabilire, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del d.p.r. 327/01, che il decreto di esproprio debba essere emanato entro 5 anni dalla data del presente provvedimento;

7. di delegare in tutto, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.p.r. 327/01, l'esercizio dei propri poteri espropriativi per il procedimento in oggetto, alla società Valfontanaenergie Il s.r.l. con sede legale a Bolzano (BZ) - Via Della Rena 20 (C.F. e P.IVA n. 02986220214). La società è delegata per lo svolgimento di tutte le fasi e per l'adozione di tutti gli atti, eventuali e necessari, del procedimento, ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la comunicazione ai proprietari di avvenuta approvazione del progetto, la determinazione provvisoria e definitiva delle indennità, la determinazione dello stato di consistenza, l'eventuale occupazione d'urgenza, l'emanazione dei decreti di esproprio, l'immissione in possesso, il pagamento e il deposito delle indennità. Oltre a rispettare le norme regolatrici del potere delegato, la società delegata dovrà:

- delimitare le aree oggetto di espropriazione e/o di imposizione coattiva di servitù, in modo da ridurre al minimo il sacrificio dei proprietari;
- nominare un responsabile del procedimento, deputato a dirigere, coordinare e curare tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici;
- specificare gli estremi del presente provvedimento di delega in ogni atto del procedimento;

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

- d. tempestivamente trasmettere copia alla Sede Territoriale regionale di Sondrio ogni atto del procedimento.
8. di dare atto che la società concessionaria è tenuta a comunicare a tutti i proprietari interessati, il nominativo del responsabile del procedimento di cui al punto precedente, la data in cui è divenuto efficace il presente atto di approvazione del progetto, la facoltà di prendere visione della relativa documentazione e la possibilità di fornire ogni ulteriore elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio
9. di provvedere all'esecuzione del presente decreto mediante notifica alla società Valfontanaenergie Il s.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione, e pubblicazione sul BURL e all'Albo pretorio dei Comuni Ponte in V.na e Chiuro (SO), per 15 gg. consecutivi;
10. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà altresì trasmessa, quale conclusione del procedimento, a tutte le Amministrazioni/Enti convocati alla Conferenza;
11. di provvedere all'aggiornamento del registro impianti FER della Lombardia sulla piattaforma regionale MUTA (codice identificativo: FERA136974);
12. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Adriana Giovanna May

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 17 settembre 2020 - n. 10803

Avviso di formazione continua fase VI - POR FSE 2014-2020 - Determinazioni in merito agli adempimenti relativi alle richieste di voucher

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Richiamate:

- legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii..
- legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii..
- legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 finale e la conseguente d.g.r. del 6 marzo 2015, n. X/3251 di approvazione del POR Lombardia e ss.mm.ii.;
- la d.g.r. del 23 gennaio 2015, n. X/3069 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale - a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale e relative modifiche approvate con Decisione del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311, Decisione del 12 giugno 2018 (2018) 3833 e Decisione del 30 aprile 2019 C (2019) 3048;

Vista la d.g.r. del 31 gennaio 2020 n. XI/2770 «Linee guida per l'attuazione degli interventi di Formazione continua - fase VI - POR FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO I - OCCUPAZIONE che prevede incentivi alle imprese finalizzati ad adeguare le competenze dei lavoratori attraverso interventi di formazione sulla base delle esigenze espresse dai datori di lavoro;

Atteso che la citata d.g.r. n. XI/2770/2020 prevede, in particolare;

- l'assegnazione di voucher formativi rivolti alle aziende per l'acquisto di offerte formative a valere su un Catalogo approvato da Regione Lombardia;
- la predisposizione di un Catalogo regionale dell'offerta formativa di formazione continua, costituito dalle proposte presentate dai soggetti con iscrizione definitiva alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, dalle Università lombarde e loro Consorzi e dalle Fondazioni ITS (Istituti di Istruzione Tecnica Superiore);

Vista altresì la d.g.r. del 15 aprile 2020 n. XI/3042 «Interventi di Formazione continua fase VI - misure a sostegno delle aziende in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», con la quale:

- si è stabilito che la prima fase della Formazione continua rivolta alle imprese, in attuazione della citata d.g.r. n. XI/2770/2020, avrà come priorità il finanziamento degli interventi richiesti dalle imprese che hanno sospeso l'attività lavorativa a seguito dell'emergenza COVID-19 o hanno introdotto modalità di lavoro a distanza, al fine di consentire l'attuazione degli eventi formativi durante il periodo di sospensione;
- si è consentito, in deroga alle disposizioni regionali e per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, alla realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza FAD o E-learning da parte di enti accreditati alla formazione;

Visto l'Avviso «Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'attuazione di misure di Formazione Continua - Fase VI - POR FSE 2014-2020 - Asse Prioritario I - Occupazione» (di seguito Avviso) approvato il 27 maggio 2020 con d.d.u.o. n. 6251, che prevede in particolare:

- che le edizioni che si intende realizzare entro il 31 agosto 2020 sono autorizzate da Regione Lombardia a seguito di domanda formale presentata via PEC dal soggetto erogatore secondo le modalità puntualmente descritte al paragrafo B.2.a.i dell'Avviso stesso, in attuazione della ci-

tata d.g.r. n. XI/3042 e nelle more dell'entrata a regime del sistema informativo - nella prima fase di avvio della misura.;

- al paragrafo C.4.a - «Adempimenti post concessione» che l'impresa deve avviare la fruizione del corso richiesto entro 30 giorni solari consecutivi dalla data dell'atto di concessione;

Rilevato che il rispetto dei 30 giorni solari consecutivi alla data dell'atto di concessione risultano vincolanti rispetto alla pianificazione e realizzazione dei percorsi formativi, tenuto conto delle tempistiche per l'istruttoria delle domande di voucher da parte di Regione Lombardia;

Visto il d.d.u.o. 9477 del 4 agosto «Avviso di Formazione Continua - Fase VI - Determinazioni in merito alla fase transitoria, con il quale si è posticipato al 30 di settembre 2020 il termine per la richiesta di voucher da parte delle aziende per i corsi avviati nella fase transitoria;

Rilevato che a seguito dell'autorizzazione di Regione Lombardia ad avviare entro il 31 agosto (fase transitoria) percorsi formativi su richiesta presentata via PEC da parte degli Enti erogatori, alcune aziende, per problemi organizzativi, hanno chiesto di posticipare l'avvio dei corsi nel mese di settembre;

Preso atto delle difficoltà manifestate da parte delle aziende e degli enti di formazione a pianificare l'avvio dei corsi per i dipendenti che sono stati individuati dall'azienda a partecipare a più percorsi formativi in breve tempo; attualmente il sistema prevede che l'azienda deve necessariamente presentare e rendicontare un corso alla volta;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra descritte:

1. di posticipare al 31 ottobre 2020 la presentazione delle domande di voucher per le aziende che, hanno avviato percorsi formativi che sono già stati autorizzati da Regione Lombardia con le modalità descritte nel paragrafo B.2.a.i - fase transitoria del richiamato avviso - ivi compresi i corsi il cui avvio, per problemi organizzativi dell'azienda, è stato riprogrammato al mese di settembre 2020;
2. di stabilire che, per le aziende che hanno la necessità di iscrivere lo stesso dipendente a più percorsi formativi, nelle more dell'adeguamento del sistema informativo, Regione Lombardia autorizza l'avvio del corso prima della richiesta di voucher, secondo le modalità descritte nel paragrafo B.2.a.i dell'Avviso, fermo restando che l'istruttoria della domanda di voucher e l'atto di ammissibilità saranno conseguenti alla presentazione della domanda di voucher che dovrà essere presentata entro il termine del 31 ottobre 2020. In tal caso la domanda di voucher dovrà essere presentata esclusivamente scegliendo il regime di aiuto in «de minimis», pena la non ammissibilità del contributo;
3. di modificare il paragrafo C.4.a Adempimenti post concessione dell'allegato A dell'avviso approvato d.d.u.o. 6251/2020 come segue:

L'impresa deve avviare la fruizione del corso richiesto entro 30 giorni solari dalla data di avvio indicata nella domanda di voucher o, in alternativa, entro 30 giorni solari dalla data di ammissione del voucher da parte di Regione Lombardia.

La mancata partecipazione di tutti i dipendenti per i quali è stato richiesto il voucher causa la decadenza del contributo secondo le modalità descritte al paragrafo D.2, mentre la partecipazione di un numero inferiore comporta la riparametrizzazione del voucher richiesto dall'impresa in sede di liquidazione del contributo.

Tutte le attività connesse all'adozione e all'attuazione dei percorsi formativi dovranno essere concluse e quietanzate entro 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento.

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura ed in particolare:

- la d.g.r. del 4 aprile 2018 n. XI/5 «Il Provvedimento organizzativo XI Legislatura» con cui si stabilisce di costituire le Direzioni Generali ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, coerentemente agli ambiti di delega afferenti i singoli incarichi assessorili;
- la d.g.r. del 17/5/18 n. XI/126 «Il Provvedimento organizzativo con la quale sono stati nominati, con decorrenza 1/6/18 i Direttori Generali, Centrali e di Area di funzione specialistica;

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

- la d.g.r. del 31/5/18 n. XI/ 182 «III Provvedimento organizzativo» con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale o seguito dell'avvio della XI Legislatura;
- la d.g.r. del 30/9/19 n. XI/2190 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro alla D.ssa Sabrina Sammuri;
- la d.g.r. del 20 gennaio 2020 n. XI/2752 «I Provvedimento Organizzativo 2020» e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla l. 241/90, entro 30 giorni dalla data di approvazione delle offerte da parte del Nucleo di Valutazione

DECRETA

1. di posticipare al 31 ottobre 2020 la presentazione delle domande di voucher per le aziende che, hanno avviato percorsi formativi che sono già stati autorizzati da Regione Lombardia con le modalità descritte nel paragrafo B.2.a.i - fase transitoria del richiamato avviso - ivi compresi i corsi il cui avvio, per problemi organizzativi dell'azienda, è stato riprogrammato al mese di settembre 2020;

2. di stabilire che, per le aziende che hanno la necessità di iscrivere lo stesso dipendente a più percorsi formativi, nelle more dell'adeguamento del sistema informativo, Regione Lombardia autorizza l'avvio del corso prima della richiesta di voucher, secondo le modalità descritte nel paragrafo B.2.a.i dell'Avviso, fermo restando che l'istruttoria della domanda di voucher e l'atto di ammissibilità saranno conseguenti alla presentazione della domanda di voucher che dovrà essere presentata entro il termine del 31 ottobre 2020. In tal caso la domanda di voucher dovrà essere presentata esclusivamente scegliendo il regime di aiuto in «de minimis», pena la non ammissibilità del contributo;

3. di modificare il paragrafo C.4.a Adempimenti post concessione dell'allegato A dell'avviso approvato ddue 6251/2020 come segue:

L'impresa deve avviare la fruizione del corso richiesto entro 30 giorni solari dalla data di avvio indicata nella domanda di voucher o, in alternativa, entro 30 giorni solari dalla data di ammissione del voucher da parte di Regione Lombardia.

La mancata partecipazione di tutti i dipendenti per i quali è stato richiesto il voucher causa la decadenza del contributo secondo le modalità descritte al paragrafo D.2, mentre la partecipazione di un numero inferiore comporta la riparametrizzazione del voucher richiesto dall'impresa in sede di liquidazione del contributo.

Tutte le attività connesse all'adozione e all'attuazione degli interventi di formazione continua dovranno essere concluse e quietanzate entro 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento.

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul portale www.fse.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

D.G. Welfare

D.d.s. 8 settembre 2020 - n. 10350
Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria Onlus, con sede legale in via Trenno 41, Milano, C.F. 08029590158. Modifica d'ufficio del riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCREDITAMENTO E
NEGOZIAZIONE POLO OSEDALIERO E RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»
- 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»
- 22 marzo 2002, n. 8494, «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei Centri diurni integrati»
- 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accREDITATI in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»
- 7 aprile 2003, n. 12620, «Definizione della nuova unità di offerta Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»
- 23 luglio 2004, n. 18334, «Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO»
- 16 dicembre 2004, n. 19883, «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
- 20 dicembre 2013, n. 1185, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2014»
- aprile 2015, n. 3383, «Attuazione delle dd.g.r. n. 1185/2013 e 2989/2014: prima applicazione di profili e requisiti sperimentali della unità di offerta sociosanitaria cure intermedie»
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accREDITAMENTO delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo» come modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;
- 16 dicembre 2019, n. 2672 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2020»;

Richiamato il decreto della Direzione Generale Welfare n. 11851 del 24 dicembre 2015 di riconoscimento di Ente Unico per l'Ente gestore Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria ONLUS, con sede legale in via Trenno 41, Milano, C.F. 08029590158;

Richiamate le seguenti registrazioni di modifica del registro regionale AFAM, relative a due unità d'offerta già afferenti al predetto Ente Unico:

- Prof. G1.25976 del 15 luglio 2019, relativa alla decadenza dell'accREDITAMENTO per cessata attività del CDI Mulino Vecchio di Marcignago (PV) CUDES 002137
- Prof. G1.29711 del 24 agosto 2020, di volta dell'accREDITAMENTO a diverso gestore del CDI Villa Flavia di Pavia, CUDES 002015;

Ritenuto necessario conseguentemente procedere d'ufficio alla cancellazione delle medesime unità d'offerta dal gruppo di quelle afferenti all'Ente Unico del soggetto gestore in oggetto;

Dato conseguentemente atto che le unità d'offerta afferenti all'Ente Unico sono le seguenti:

TIPO UDO	CUDES	DENOMINAZIONE	VIA	PRO V.	COMUNE
ADI	016235	CRM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	MARIO GREPPI, 12	MI	PERO
CDI	004723	MARIO GREPPI	GREPPI 12	MI	PERO
CDD	000665	L'AIRONE	DELLA 'COMUNITA' 2	MI	PIEVE EMANUELE
RSD	000465	ANTONIO SANSONE	PERSEGHETTO 33	MI	ROZZANO
RSA	000231	ANNA SIRONI	PIETRO NENNI 20	MI	TREZZO SULL'ADDA
CDI	000036	SAN MARTINO	P. NENNI 20	MI	TREZZO SULL'ADDA
RSA	000037	CASCINA CORTENUOVA	RONCO 7	MI	PAULLO
CDI	004725	CASCINA DEL RONCO	RONCO	MI	PAULLO
RSA	001017	LE QUERCE	PASTEUR 8	MB	CAVENAGO DI BRIANZA
RSA	002218	LA RISAIA	STRADA PER TORRADELLO 2	PV	MARCIGNAGO
RIA	3210302 99	CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA	VIA DIOMEDE 62	MI	MILANO

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/14, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 24 settembre 2020;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura AccREDITAMENTO e Negoziazione Polo Ospedaliero e Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XI/2830/2020»;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione personale» e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alle ATS Milano Città Metropolitana, Brianza e Pavia, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di modificare il riconoscimento di Ente Unico per: Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria ONLUS, con sede legale in via Trenno 41, Milano, C.F. 08029590158, gestore delle seguenti unità di offerta sociosanitarie:

TIPO UDO	CUDES	DENOMINAZIONE	VIA	PRO V.	COMUNE
ADI	016235	CRM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	MARIO GREPPI, 12	MI	PERO
CDI	004723	MARIO GREPPI	GREPPI 12	MI	PERO
CDD	000665	L'AIRONE	DELLA 'COMUNITA' 2	MI	PIEVE EMANUELE
RSD	000465	ANTONIO SANSONE	PERSEGHETTO 33	MI	ROZZANO
RSA	000231	ANNA SIRONI	PIETRO NENNI 20	MI	TREZZO SULL'ADDA
CDI	000036	SAN MARTINO	P. NENNI 20	MI	TREZZO SULL'ADDA
RSA	000037	CASCINA CORTENUOVA	RONCO 7	MI	PAULLO
CDI	004725	CASCINA DEL RONCO	RONCO	MI	PAULLO
RSA	001017	LE QUERCE	PASTEUR 8	MB	CAVENAGO DI BRIANZA
RSA	002218	LA RISAIA	STRADA PER TORRADELLO 2	PV	MARCIGNAGO
RIA	3210302 99	CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA	VIA DIOMEDE 62	MI	MILANO

2. di fare obbligo all'Ente Unico di comunicare tempestivamente alla Regione e alle ATS di ubicazione delle unità di offerta, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

3. di inviare il presente atto alle ATS di Milano Città Metropolitana, Brianza e Pavia, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Giuliana Sabatino

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 11 settembre 2020 - n. 10576

Decreto n. 6606 del 8 giugno 2020 «D.g.r. n. XI/2034 del 31 agosto 2019 «Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)» - Modalità di presentazione della domanda di contributo. Proroga termini di pubblicazione delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO, INNOVAZIONE
E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Vista la d.g.r. del 31 agosto 2019, n. 2034 «Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)»;

Visto il decreto del 8 giugno 2020, n. 6606 «D.g.r. n. XI/2034 del 31 agosto 2019 «Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)» - Modalità di presentazione della domanda di contributo»;

Richiamato l'Allegato A del suddetto decreto che al punto D.9 «Riepilogo date e termini temporali» prevede quale termine di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari il giorno 14 settembre 2020;

Considerato che:

- con il succitato decreto n. 6606 del 8 giugno 2020, si è realizzata la prima attuazione della legge regionale 34/2015 per la promozione del diritto al cibo che prevede, per il raggiungimento delle proprie finalità, un approccio multidisciplinare collegabile a politiche economiche, ambientali e sociali;
- in conseguenza della descritta struttura normativa e coerentemente al bando per la presentazione delle domande di finanziamento, sono pervenuti Progetti innovativi nell'ambito del recupero dello spreco alimentare estremamente eterogenei che proponevano soluzioni collegabili ad attività orientate alla:
 - o riduzione delle eccedenze alimentari;
 - o limitazione degli sprechi attraverso il conferimento di valore dei sotto prodotti;
 - o redistribuzione di alimenti ai bisognosi con catene di approvvigionamento e redistribuzione brevi e digitalizzate;
 - o agricoltura sostenibile;
- è stato istituito un Comitato di valutazione all'interno del quale sono stati nominati membri in possesso di adeguate competenze e conoscenze di tutti i settori interessati dalla citata legge regionale, garantendo così l'adeguatezza delle valutazioni;
- l'arco temporale nel quale si sono svolti i lavori di valutazione dei Progetti è stato coincidente con il periodo estivo di rallentamento/interruzione delle attività dei soggetti richiedenti e che pertanto, l'interlocuzione con i soggetti medesimi, talvolta necessaria per svolgere i dovuti approfondimenti, non è sempre stata immediata;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare il termine per la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento fino al 2 ottobre 2020, per le motivazioni sopra espresse;

Richiamato l'art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, individuate con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di prorogare i termini per la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento fino al 2 ottobre 2020, per le motivazioni espresse in premessa;

2. di mantenere invariate tutte le altre previsioni di cui al decreto n. 6606 del 8 giugno 2020;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Lucia Silvestri

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

D.d.s. 16 settembre 2020 - n. 10772
Riconoscimento della tartufaiia controllata e concessione per la raccolta riservata di tartufi all'Associazione «Trifulin Mantuan», con sede in località Bonizzo, comune di Borgofranco sul Po (MN)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO
DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Richiamate:

- la legge 16 dicembre 1985, n. 752 «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati che all'art. 3, dispone:
 - al comma 1, che la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati;
 - al comma 4, che le Regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaiie controllate e coltivate;
- la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale» ed in particolare l'art. 124, ai sensi del quale:
 - i titolari e i conduttori, singoli o associati o consorziati, di terreni a vocazione tartufigena possono richiedere alla Provincia di Sondrio, agli Enti gestori dei parchi o alle Comunità montane il riconoscimento delle tartufaiie controllate e coltivate esistenti su fondi in loro possesso;
 - La Regione, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'art. 119, può, previa istruttoria tecnica degli enti di cui sopra, provvedere al riconoscimento delle tartufaiie controllate e coltivate;
- la d.g.r. n. VII/7310 del 11 dicembre 2011, di approvazione della Carta delle vocazioni tartufigene relative all'intero territorio regionale:

Vista la nota prot. n. M1.2020.0168082 del 7 luglio 2020 con la quale AFCP Valpadana, a seguito delle verifiche di cui all'art. 124, comma 6, della l.r. 31/2008, ha trasmesso la documentazione relativa alla richiesta di riconoscimento di tartufaiia controllata, presentata dall'Associazione «Trifulin Mantuan», con sede in via Barbi, n. 36, Località Bonizzo nel Comune di Borgofranco Sul Po (MN), esprimendo parere favorevole in merito al riconoscimento di tartufaiia controllata e concessione della raccolta riservata dei tartufi;

Preso atto che l'ambito interessato dalla richiesta dell'Associazione «Trifulin Mantuan» riguarda una superficie complessiva di ha 26,9726 sui mappali dei Comuni indicati nella seguente tabella:

"Elenco dei mappali relativi alla concessione e delle destinazioni produttive"					
Comune	Foglio	Mappale	Superficie ha.aa	Qualità di coltura	Proprietario
Quingentole	17	30	0,59	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	20	33	0,15	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	20	34	0,18	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	20	35	0,21	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	20	36	0,23	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	17	28	0,87	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	17	29	0,41	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	22	27	0,18	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	22	28	0,92	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	22	29	0,59	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	22	30	1,46	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	22	32	0,89	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	10	52	0,17	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	10	89	0,63	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	10	90	0,43	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	8	59	0,95	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	8	60	1,23	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	9	16	1,82	Pioppeto	Consorzio di Bonifica

"Elenco dei mappali relativi alla concessione e delle destinazioni produttive"					
Comune	Foglio	Mappale	Superficie ha.aa	Qualità di coltura	Proprietario
Borgo carbonara Sezione B	19	24	0,96	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	19	25	0,88	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	15	54	1,05	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	15	56	0,26	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	15	62	0,06	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	15	71	0,01	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione A	19	77	0,98	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione A	18	62	0,82	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione A	20	151	0,28	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione A	20	82	0,68	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione A	21	64	0,51	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quistello	7	61	2,39	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione B	23	12	0,17	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Schivenoglia	3	3	0,41	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Schivenoglia	3	4	0,88	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
San Benedetto Po	20	172	0,5	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
San Benedetto Po	20	173	0,8	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Sermide e Felonica	3	115	2,00	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Pegognaga	9	22	1,56	Pioppeto	Consorzio di Bonifica

Valutata la conformità di quanto contenuto negli allegati alla richiesta di riconoscimento a quanto previsto dal decreto n. 1939 del 6 marzo 2013 «Indicazioni relative al procedimento amministrativo per il riconoscimento, in Regione Lombardia, delle tartufaiie controllate e coltivate (art. 124 della l.r. 31/2008)»;

Ritenuto pertanto dal dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali di accogliere la richiesta formulata dall'Associazione «Trifulin Mantuan», con sede a Bonizzo (MN), pervenuta per il tramite dell'AFCP Valpadana e pertanto, di riconoscere la tartufaiia controllata e di concedere la raccolta riservata dei corpi fruttiferi, a condizione che siano messe in atto le seguenti prescrizioni:

- impianto e o rinfoltimento esclusivamente con specie tartufigene micorrizzate, provenienti da vival certificati, scelte tra quelle presenti spontaneamente nella zona considerata;
- inoculazione sporale esclusivamente con specie autoctone;
- potatura annuale leggera delle piante simbiotici;
- nelle vicinanze delle piante dovranno essere evitate arature profonde e potranno essere eseguite solo epicature superficiali (max 15 - 20 cm.);
- nelle adiacenze delle piante simbiotici dovrà essere evitato l'uso di erbicidi o pesticidi;
- la pulitura dei fossi dovrà essere eseguita a mano;
- dovrà essere effettuata la pulitura annuale del sottobosco, con l'asportazione delle infestanti;
- irrigazioni di soccorso;
- tabellazione delle aree;

Ritenuto altresì di approvare l'allegato 1 «Elenco dei mappali relativi alla concessione e alle destinazioni produttive»;

Dato atto che la concessione è subordinata all'effettiva tabellazione delle aree e all'esecuzione delle opere di miglioria indicate dall'art. 124 della l.r. 31/2008 così come integrate dalle prescrizioni tecniche sopraindicate;

Dato atto altresì che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini previsti dall'art. 2 della legge 241/90 e rientra tra le competenze della scrivente Struttura individuate dalla d.g.r. n. 2795 del 31 gennaio 2020;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di riconoscere quale tartufaia controllata, le superfici indicate nell'allegato 1, appartenenti ai Comuni di Quingentole, Borgo Mantovano, Borgocarbonara, Schivenoglia, San Benedetto Po, Sermide-Felonica e Pegognaga;

2. di approvare l'allegato 1 «Elenco dei mappali relativi alla concessione e delle destinazioni produttive» parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di disporre che l'impianto e i rinfoltimenti debbano essere effettuati con materiale vivaistico certificato, conforme alle normative fitosanitarie vigenti, con specie idonee alle zone fitoclimatiche di appartenenza del sito di impianto e di preferenza autoctone o naturalizzate, micorrizzate con specie tartufigene spontaneamente già presenti nella zona considerata;

4. di concedere la raccolta riservata dei corpi fruttiferi, all'Associazione «Trifulin Mantuan» ed ai soggetti dalla stessa all'uopo individuati;

5. di stabilire in cinque anni, decorrenti dalla data di adozione del presente decreto, la durata della concessione per la tartufaia controllata;

6. di subordinare la concessione della tartufaia controllata all'effettiva tabellazione delle aree, nonché all'esecuzione delle opere di miglioria indicate all'art. 124 della l.r. 31/2008 e al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- impianto e o rinfoltimento esclusivamente con specie tartufigene micorrizzate, provenienti da vivai certificati, scelte tra quelle presenti spontaneamente nella zona considerata;
- inoculazione sporale esclusivamente con specie autoctone;
- potatura annuale leggera delle piante simbiotiche;
- nelle vicinanze delle piante dovranno essere evitate arature profonde e potranno essere eseguite solo erpicature superficiali (max 15 - 20 cm.);
- nelle adiacenze delle piante simbiotiche dovrà essere evitato l'uso di erbicidi o pesticidi;
- la pulitura dei fossi dovrà essere eseguita a mano;
- dovrà essere effettuata la pulitura annuale del sottobosco, con l'asportazione delle infestanti;
- irrigazioni di soccorso;
- tabellazione delle aree;

7. di disporre altresì che l'Associazione «Trifulin Mantuan», comunicata alla D.G. Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, entro il 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 124, comma 9, della l.r. 31/2008:

- l'elenco, distinto per tipologia, dei nominativi dei soggetti ai quali è stato rilasciato, nella precedente stagione, il permesso di raccolta;
- l'importo introitato a seguito del rilascio dei permessi di raccolta;
- la quantità stimata in peso (kg) dei Tuber raccolti, suddivisi per le diverse specie ritrovate;
- l'indicazione cartografica delle aree maggiormente produttive, con la stima della quantità (kg) estratte per ettaro;
- le opere di miglioria realizzate;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il dirigente
Roberto Carovigno

Allegato 1

"Elenco dei mappali relativi alla concessione e delle destinazioni produttive"					
Comune	Foglio	Mappale	Superficie ha.aa	Qualità di coltura	Proprietario
Quingentole	17	30	0,59	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	20	33	0,15	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	20	34	0,18	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	20	35	0,21	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	20	36	0,23	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	17	28	0,87	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	17	29	0,41	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	22	27	0,18	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	22	28	0,92	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	22	29	0,59	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	22	30	1,46	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Quingentole	22	32	0,89	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	10	52	0,17	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	10	89	0,63	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	10	90	0,43	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	8	59	0,95	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	8	60	1,23	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione A	9	16	1,82	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	19	24	0,96	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	19	25	0,88	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	15	54	1,05	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	15	56	0,26	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	15	62	0,06	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione B	15	71	0,01	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione A	19	77	0,98	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione A	18	62	0,82	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione A	20	151	0,28	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione A	20	82	0,68	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo carbonara Sezione A	21	64	0,51	Pioppeto	Consorzio di Bonifica

Quistello	7	61	2,39	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Borgo Mantovano Sezione B	23	12	0,17	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Schivenoglia	3	3	0,41	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Schivenoglia	3	4	0,88	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
San Benedetto Po	20	172	0,5	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
San Benedetto Po	20	173	0,8	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Sermide e Felonica	3	115	2,00	Pioppeto	Consorzio di Bonifica
Pegognaga	9	22	1,56	Pioppeto	Consorzio di Bonifica

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 15 settembre 2020 - n. 10676

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideeterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Sala Punzoni s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 944008 - CUP E87119000230006 a valere sul bando «AL VIA» Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP,
L'ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, e successivi decreti di aggiornamento, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»;
- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 9921 del 5 luglio 2019 con il quale è stata concessa all'impresa SALA PUNZONI S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai sog-

getti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 19 luglio 2019;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di un specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- Rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 561.944,6 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 19 luglio 2019;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1002234

- Codice variazione concessione COVAR: 350033

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o. n. 18167 del 5 dicembre 2018;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa SALA PUNZONI S.R.L. (c.f. 01794630135 e coben 984932) secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 9921 del 5 luglio 2019 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Rosa Castriotta

_____ • _____

ALLEGATO 1 -SALA PUNZONI S.R.L. PROG ID 944008 - RIDETERMINA			
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 944.445,00	€ 945.372,00	€ 934.972,00
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale importi	€ 944.445,00	€ 945.372,00	€ 934.972,00

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL	794.725,95=		
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 178.813,34		
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA			
CONTRIBUTO	€ 140.245,80		
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 38.411,00		

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	1801520/2018	€ 1.850,00	Spesa per formazione non finanziabile ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione.
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	CI-18-07274/2018	€ 8.550,00	Spesa di formazione non finanziabile ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione.
TOTALE		€ 10.400,00	

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 11 settembre 2020 - n. 10550

Infopoint Salice Terme - Conferma riconoscimento e modifica della tipologia da standard stagionale a diffuso stagionale

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività - modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
- la ex l.r. 14 aprile 2004, n. 8 che all'art. 11 prevedeva il passaggio di competenze dalle APT alle Province e di conseguenza l'istituzione della struttura di informazione e accoglienza turistica nel Comune di Godiasco Salice Terme;
- il d.d.u.o. 25 luglio 2017, n. 9135 con cui è stato assegnato il kit per l'adeguamento all'immagine coordinata all'Infopoint standard stagionale Salice Terme, localizzato nel Comune di Godiasco Salice Terme, via Eugenio Diviani, 2, Provincia di Pavia, gestito dal Comune di Godiasco Salice Terme;

Richiamata in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

- gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;
- agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
- la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020 in applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Dato atto che con PEC protocollo n. P3.2020.0002870 del 23 luglio 2020 è pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento da parte del Comune di Godiasco Salice Terme, soggetto gestore dell'infopoint Salice Terme, localizzato nel Comune di Godiasco Salice Terme, via Eugenio Diviani, 2, Provincia di Pavia quale infopoint diffuso stagionale mentre precedentemente era riconosciuto come infopoint standard stagionale;

Dato atto che l'infopoint:

- garantisce una apertura stagionale di 6 mesi (Aprile-Settembre);

- ha in via ordinaria un orario superiore alle 30 ore settimanali;
- ha come soggetto gestore il Comune di Godiasco Salice Terme, unico interlocutore per Regione Lombardia;

Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e personale adottate dalla Giunta regionale a causa dell'emergenza Covid-19 dal 6 marzo 2020 al 30 luglio 2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 9330 del 30 luglio 2020) prevedono che fino al 14 settembre 2020 i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;

Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 10 settembre 2020, agli atti dell'ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell'infopoint diffuso stagionale Salice Terme;

Valutata con esito positivo la richiesta del Comune di Godiasco Salice Terme, con l'allegata documentazione, conservata agli atti dell'ufficio:

- una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
- una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti;
- la planimetria dei locali;
- le foto di interni ed esterni per la verifica dell'immagine coordinata;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all'infopoint Salice Terme, localizzato nel Comune di Godiasco Salice Terme, via Eugenio Diviani, 2, Provincia di Pavia gestito dal Comune di Godiasco, modificandone la tipologia da infopoint standard stagionale a infopoint diffuso stagionale;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei casi previsti dal punto 11 dell'allegato A della d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all'infopoint diffuso stagionale Salice Terme, localizzato nel Comune di Godiasco Salice Terme, via Eugenio Diviani, 2, Provincia di Pavia, gestito dal Comune di Godiasco Salice Terme.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune di Godiasco Salice Terme.

3. Di aggiornare l'elenco degli infopoint pubblicato sul sito di Regione Lombardia con l'inserimento dell'infopoint diffuso stagionale Salice Terme.

La dirigente
Paola Negrone

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

D.d.u.o. 11 settembre 2020 - n. 10582
Infopoint standard Sabbioneta – Conferma riconoscimento

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
 MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività – modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint – Approvazione del Brandbook»;
- il d.d.u.o. 4 luglio 2017, n. 8023 con cui è stato riconosciuto e assegnati il kit per l'adeguamento all'immagine coordinata all'infopoint standard Sabbioneta, localizzato nel Comune di Sabbioneta, provincia di Mantova, piazza D'Armi 1, gestito dal Comune di Sabbioneta;
- il d.d.u.o. 3 ottobre 2019, n. 14069 con cui è stato confermato il riconoscimento a seguito del trasferimento dell'infopoint dalla sede di piazza D'Armi 1 alla sede di via Teatro Olimpico presso il Palazzo Cavallleggero nel Comune di Sabbioneta;

Richiamato in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

- gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;
- agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
- la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020 in applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Dato atto che il Comune di Sabbioneta con PEC protocollo n. P3.2020.0002902 del 25 luglio 2020 ha richiesto la conferma del riconoscimento dell'infopoint standard Sabbioneta, localizzato nel Comune di Sabbioneta, via Teatro Olimpico, 2, provincia di Mantova, gestito dal Comune di Sabbioneta;

Dato atto che l'infopoint:

- garantisce una apertura annuale;
- ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settimanali;
- ha come soggetto gestore il Comune di Sabbioneta, unico interlocutore per Regione Lombardia;

Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e personale adottate dalla giunta regionale a causa dell'emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 30 luglio 2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 9339 del 30 luglio 2020) prevedono che fino al 14 settembre 2020 i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;

Preso atto dei verbali della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuati il giorno 11 settembre 2020, agli atti dell'ufficio, che confermano il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell'infopoint standard Sabbioneta;

Valutata con esito positivo la richiesta del Comune di Sabbioneta, con l'allegata documentazione, conservata agli atti dell'ufficio:

- una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
- una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti;
- la planimetria dei locali;
- le foto di interni ed esterni per la verifica dell'immagine coordinata;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento dell'infopoint standard Sabbioneta, localizzato nel Comune di Sabbioneta, via Teatro Olimpico, 2, provincia di Mantova, gestito dal Comune di Sabbioneta;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei casi previsti dal punto 11 dell'allegato A della d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento dell'infopoint standard Sabbioneta, localizzato nel Comune di Sabbioneta (MN), via Teatro Olimpico, 2, provincia di Mantova, gestito dal Comune di Sabbioneta;

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune di Sabbioneta.

3. Di aggiornare l'elenco degli infopoint pubblicato sul sito di Regione Lombardia con l'inserimento dell'infopoint standard Sabbioneta.

La dirigente
 Paola Negroni

D.d.u.o. 11 settembre 2020 - n. 10584
Infopoint standard Chiavenna e infopoint standard stagionale Campodolcino - Conferma riconoscimento

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
 MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività» — modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
- la delibera della provincia di Sondrio 11 febbraio 2008, n. 33 con cui è stato concesso il nulla osta alle strutture di informazione e accoglienza turistica localizzate nel comune di Chiavenna e nel comune di Campodolcino;
- il d.d.u.o. 10 luglio 2017, n. 8343 con cui è stato assegnato il kit per l'adeguamento all'immagine coordinata ai seguenti Infopoint gestiti dal Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna:
 - infopoint standard Chiavenna, localizzato nel Comune di Chiavenna, Provincia di Sondrio, Piazza Caduti per la Libertà,;
 - infopoint standard stagionale Campodolcino, localizzato nel Comune di Campodolcino, Provincia di Sondrio, via Don Ballerini, 2;

Richiamato in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

- gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;
- agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
- la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020 in applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Dato atto che:

- con PEC protocollo n. P3.2020.0002861 e n. P3.2020.0002862 del 22 luglio 2020 sono pervenute le richieste di conferma del riconoscimento da parte del Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna, soggetto gestore;

- dell'infopoint localizzato nel Comune di Chiavenna, Provincia di Sondrio, Piazza Caduti per la Libertà, quale Infopoint standard Chiavenna;
- dell'infopoint localizzato nel Comune di Campodolcino, Don Ballerini, 2, Provincia di Sondrio quale infopoint standard stagionale Campodolcino;

- con PEC protocollo n. P3.2020.0002940 del 28 luglio 2020 e n. P3.2020.0003044 del 31 luglio 2020 Regione Lombardia ha chiesto Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna di trasmettere sia per l'infopoint Chiavenna che Campodolcino:

- nuove richieste di conferma di riconoscimento in quanto i file risultavano illeggibili;
- le dichiarazioni dei Comuni sulla rilevanza turistica dell'Infopoint per il territorio;

- con PEC protocollo n. P3.2020.0002971, n. P3.2020.0002972, n. P3.2020.0002980 del 29 luglio 2020, n. P3.2020.0002983, n. P3.2020.0002984 del 3 agosto 2020 e P3.2020.0003477 del 10 settembre 2020 il Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna ha trasmesso le integrazioni richieste;

Dato atto che i due infopoint succitati hanno come soggetto gestore il Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna, unico interlocutore per Regione Lombardia e che:

- l'infopoint Chiavenna:
 - garantisce una apertura annuale;
 - ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settimanali;
- infopoint Campodolcino:
 - garantisce una apertura stagionale di 6 mesi (gennaio, febbraio, giugno, luglio, agosto, dicembre);
 - ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settimanali;

Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e personale adottate dalla giunta regionale a causa dell'emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 12 giugno 2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 6941 del 12 giugno 2020) prevedono che fino al 31 luglio 2020 i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;

Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 28 agosto 2020 all'Infopoint Campodolcino e il giorno 11 settembre 2020 all'Infopoint Chiavenna, agli atti dell'ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell'infopoint standard Chiavenna e dell'infopoint standard stagionale Campodolcino;

Valutate con esito positivo le richieste del Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna relativa ai due infopoint succitati, con l'allegata documentazione, conservata agli atti dell'ufficio:

- una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
- una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti;
- la planimetria dei locali;
- le foto di interni ed esterni per la verifica dell'immagine coordinata;
- le Dichiarazioni del Comune di Chiavenna e del Comune di Campodolcino sulla rilevanza turistica degli infopoint per il territorio;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento ai seguenti infopoint gestiti dal Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna:

- infopoint standard Chiavenna, localizzato nel Comune di Chiavenna, Piazza Caduti per la Libertà, Provincia di Sondrio;
- infopoint standard stagionale Campodolcino, localizzato nel Comune di Campodolcino, Don Ballerini, 2, Provincia di Sondrio;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei casi previsti dal punto 11 dell'allegato A della d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento ai seguenti infopoint gestiti dal Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna:

- infopoint standard Chiavenna (SO), localizzato nel Comune di Chiavenna, Piazza Caduti per la Libertà;
- infopoint standard stagionale Campodolcino localizzato nel Comune di Campodolcino (SO), Don Ballerini, 2;

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna.

3. Di aggiornare l'elenco degli infopoint pubblicato sul sito di Regione Lombardia con l'inserimento dell'infopoint standard Chiavenna e dell'infopoint standard stagionale Campodolcino.

La dirigente
Paola Negrini

D.d.u.o. 11 settembre 2020 - n. 10602
Infopoint gestito da Pro Loco Soncino - Diniego di conferma del riconoscimento

**LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
 MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN**

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività -- modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
- ex l.r. 30 luglio 1986, n. 28, art. 16 in base al quale l'Azienda Turistica di Cremonese ha autorizzata la struttura di informazione e accoglienza turistica di Soncino, gestito dalla Pro Loco;
- il d.d.u.o. 9 giugno 2017, n. 6838 con cui è stato assegnato il kit per l'adeguamento dell'immagine coordinata all'infopoint standard Soncino, localizzato nel Comune di Soncino, provincia di Cremona, via Cattaneo, 1, gestito dalla Pro loco Soncino;

Richiamata in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019:

- il punto 2 in cui si prevede che:
 - in base all'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 27/2015 le attività degli Infopoint sono svolte da enti pubblici, anche associati, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure da soggetti privati;
 - i soggetti sopracitati che intendono istituire un Infopoint richiedono il riconoscimento alla Direzione Generale competente allegando alla richiesta una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni previste, compresa la planimetria e il rendering della struttura nel rispetto dell'immagine omogenea e coordinata di cui al Regolamento regionale n. 9 del 22 novembre 2016 e sue successive modificazioni;
 - nel caso di richiesta di istituzione dell'infopoint da parte di soggetto diverso dal Comune dove è ubicato, la stessa deve essere corredata anche dal parere favorevole del Comune con riferimento alla sua rilevanza per il territorio;
 - la Direzione Generale competente per materia provvede al riconoscimento dell'Infopoint entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta ed effettua l'istruttoria, comprensiva di sopralluogo in loco. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di riconoscimento si intende rilasciato. In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali, il termine viene sospeso fino alla ricezione dei medesimi da parte della Direzione Generale;
 - il soggetto che ottiene il riconoscimento per l'infopoint assume la denominazione di soggetto gestore e resta

l'unico interlocutore per Regione Lombardia, nonché destinatario di eventuali misure di sostegno;

- il punto 8 in cui si prevede che:

- gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;
- gli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
- la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020 in applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Dato atto che:

- con PEC protocollo n. P3.2020.0002799 del 20 luglio 2020 la Pro loco Soncino ha richiesto la conferma del riconoscimento dell'infopoint standard Soncino, localizzato nel Comune di Soncino (CR), via Cattaneo, 1;
- con PEC protocollo n. P3.2020.0002823 del 21 luglio 2020 Regione Lombardia ha chiesto alla Pro Loco Soncino le seguenti integrazioni:
 - tabella orario compilata;
 - la Dichiarazione del Comune sulla rilevanza turistica dell'infopoint per il territorio di riferimento;
- con PEC protocollo n. P3.2020.0002933 del 27 luglio 2020 la Pro loco Soncino ha fornito documentazione non pertinente alle integrazioni richieste e dalla quale emergeva una interlocuzione in corso con il Comune di Soncino circa gestione dell'infopoint;

Dato atto che il Comune di Soncino con PEC protocollo n. P3.2020.0002936 del 27 luglio 2020 ha presentato la richiesta di riconoscimento come soggetto gestore dell'infopoint di Soncino, localizzato in via Cattaneo, 1, allegando la deliberazione della Giunta comunale 27 luglio 2020, n. 90 con la quale si dà atto:

- di non aver trovato un accordo con la Pro loco Soncino sulla conduzione operativa dell'infopoint;
- di procedere alla revoca parziale del comodato d'uso gratuito dell'immobile sito in via Cattaneo 1 lasciando nella disponibilità della Pro loco una superficie di mq 32 a fronte della precedente disponibilità di mq 96,32, ripristinando così la situazione precedente all'ampliamento degli spazi concessi da utilizzare per l'Infopoint;

Valutata con esito negativo la succitata richiesta della Pro loco Soncino, in considerazione del fatto che il Comune di Soncino:

- non ha rilasciato la Dichiarazione sulla rilevanza turistica dell'infopoint per il territorio di riferimento;
- ha revocato il comodato d'uso gratuito a favore della Pro Loco per i locali in cui è localizzato l'infopoint;

Stabilito quindi di non confermare alla Pro loco Soncino il riconoscimento dell'infopoint standard Soncino;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di non confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento dell'infopoint standard Soncino (CR), gestito dalla Pro loco Soncino in via Cattaneo, 1.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Pro loco Soncino.

La dirigente
 Paola Negroni

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.u.o. 17 settembre 2020 - n. 10802

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. Bando «Linea Internazionalizzazione» in attuazione della l.r.n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018 - Decadenza a seguito di rinuncia dal finanziamento concesso all'impresa Hydronit s.r.l. (Partita IVA 04062040961) - Domanda ID 1761725

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT E PROMOZIONE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare, gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 6 (controllo);

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;
- la presa d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. X/6983 /2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017;
- la presa d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/549/2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
- la presa d'atto della III riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019)274 del 23 gennaio 2019;
- la presa d'atto della IV riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019.

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018, con la quale sono stati approvati i criteri applicativi della misura «Linea Internazionalizzazione» a valere sull'Asse III Azione III.B.1.1 - POR FESR 2014-2020;
- il decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018»;
- la d.g.r. XI/2007 del 31 luglio 2019 «2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. - Incremento della dotazione finanziaria della Linea Internazionalizzazione istituita con d.g.r. XI/910 del 3 dicembre 2018 in attuazione della l.r. n. 35/2016»;
- il decreto n. 11833 del 7 agosto 2019 avente ad oggetto 2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. - In-

cremento della dotazione finanziaria della linea internazionalizzazione istituita con d.g.r. XI/910 del 3 dicembre 2018 in attuazione della d.g.r. XI/2007 del 31 luglio 2019 con il quale viene incrementata la dotazione finanziaria del presente bando a € 13.000.000,00 (comprensiva di oneri di gestione della relativa quota del Fondo Internazionalizzazione);

- il decreto n. 5129 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto. «2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. - Modifiche al bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. XI/910 del 3 dicembre 2018, con il quale si modificano alcune disposizioni del bando di cui al decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato il decreto n. 5077 del 29 aprile 2020 che approva la domanda di finanziamento presentata dall'impresa Hydronit s.r.l. P.IVA 04062040961 - domanda id 1761725 - e concede alla stessa le agevolazioni previste dal bando Linea Internazionalizzazione, come di seguito indicato:

- Valore del progetto ammesso: 104.400,00 €;
- Finanziamento complessivo ammesso: 83.520,00 €;
- Durata ammessa del finanziamento: 12 semestri;
- Durata del periodo di preammortamento: 4 semestri;
- Quadro cauzionale: Ammissibile senza garanzia;
- ESL associato al finanziamento: 2.429,61 €;
- COR: 1728690.

Rilevato che, ai sensi del punto D.2 Rinuncia, risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza - D.2.a Rinuncia dell'Allegato A al decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 di approvazione del Bando:

- il soggetto beneficiario può rinunciare alla realizzazione del Progetto e al Finanziamento concesso in qualsiasi momento;
- per comunicare la rinuncia il soggetto beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore o, se disponibile, utilizzare l'apposito modulo di Bandi online. In tal caso Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, pronunciando, per l'effetto, con apposito provvedimento la decadenza della concessione;

Preso atto

- della comunicazione protocollo regionale n. R1.2020.0004514 del 4 agosto 2020, con la quale l'impresa HYDRONIT S.R.L. (id 1761725) PIVA 04062040961 comunica la rinuncia al finanziamento concesso con il richiamato decreto n. 5077 del 29 aprile 2020 e chiede le modalità di restituzione dell'anticipo erogato;

Considerato che all'impresa HYDRONIT S.R.L. (id 1761725) PIVA 04062040961, in data 10 luglio 2020 è stato erogato, a titolo di anticipo, il 50% del finanziamento concesso pari ad Euro 41.760,00 e che pertanto, a seguito della rinuncia all'agevolazione concessa, la stessa è tenuta alla restituzione della somma erogata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto:

- di dichiarare la decadenza dall'agevolazione concessa all'impresa HYDRONIT S.R.L. (id 1761725) PIVA 04062040961, di cui al decreto n. 5077 del 29 aprile 2020;
- di disporre la restituzione dell'importo erogato all'impresa a titolo di anticipo, pari ad Euro 41.760,00 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento con apposito versamento sul conto corrente n. IT76X0569601600000024384X70 intestato a Finlombarda spa con la seguente causale 'Restituzione anticipo a seguito rinuncia del finanziamento concesso su bando Linea Internazionalizzazione domanda ID 1761725;
- di disporre che, in caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. D.2.d 'Sanzioni' dell'Allegato A al decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 e, a partire dal giorno successivo al suddetto termine, il sopracitato importo verrà incrementato degli interessi sanzionatori previsti ai sensi della normativa europea e nazionale applicabile, nello specifico pari ad Euro 5,72 al giorno;
- di stabilire che Finlombarda s.p.a., ai sensi dell'art. 3.C.c.11 dell'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019 e

s.m.i., in caso di mancata restituzione dell'importo erogato potrà porre in essere tutte quelle azioni, anche di natura giudiziale, ritenute opportune e necessarie per il recupero delle somme dovute;

Richiamato il decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto che, in base a quanto disposto dal sopra citato Regolamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato approvato con decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017, al bando Linea Internazionalizzazione è stato assegnato:

- il codice identificativo della misura CAR: 7263;
- al progetto dell'impresa HYDRONIT S.R.L. il Codice Identificativo dell'Aiuto COR 1728690;

Dato atto altresì che, in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 8, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato, si provvederà a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica sul sito web del Registro Nazionale Aiuti, le informazioni relative alla variazione dell'importo dell'aiuto individuale precedentemente concesso a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo da parte del soggetto beneficiario;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 s.m.i. è avvenuta in sede di adozione del Decreto n. 5077 del 29 aprile 2020 e che si provvede alla modifica mediante la pubblicazione del presente atto;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 che approva il I Provvedimento Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, sono costituite le Direzioni Generali, tra le quali la Direzione Generale «Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione»;
- il decreto dell'Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 luglio 2018, che nomina la dr.ssa Milena Bianchi quale Responsabile dell'Asse 3 POR FESR 2014-2020 per l'azione 3.b.1.1;
- la d.g.r. n. 28230 del 10 febbraio 2020 che approva il III Provvedimento Organizzativo 2020 con cui viene nominata la Dott.ssa Milena Bianchi, Dirigente della Unità Organizzativa 'Internazionalizzazione, Export e Promozione' della Direzione Generale «Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione»;

DECRETA

1. di prendere atto della rinuncia da parte dell'impresa HYDRONIT S.R.L. (id 1761725) P.IVA 04062040961 al finanziamento concesso con il decreto n. 5077 del 29 aprile 2020;

2. di dichiarare la decadenza dell'impresa HYDRONIT S.R.L. (id 1761725) P.IVA 04062040961 dall'agevolazione concessa con il decreto n. 5077 del 29 aprile 2020 a seguito di rinuncia del soggetto beneficiario;

3. di disporre la restituzione dell'importo erogato all'impresa a titolo di anticipo, pari ad Euro 41.760,00 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento con apposito versamento sul conto corrente n. IT76X0569601600000024384X70 intestato a Finlombarda s.p.a. con la seguente causale 'Restituzione anticipo a seguito rinuncia del finanziamento concesso su bando Linea Internazionalizzazione domanda ID 1761725';

4. di disporre che, in caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. D.2.d 'Sanzioni' dell'Allegato A al decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 e, a partire dal giorno successivo al suddetto termine, il sopracitato importo verrà incrementato degli interessi sanzionatori previsti ai sensi della normativa europea e nazionale applicabile, nello specifico pari ad Euro 5,72 al giorno;

5. di stabilire che Finlombarda s.p.a., ai sensi dell'art. 3.C.c.11 dell'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019 e s.m.i., in caso di mancata restituzione dell'importo erogato potrà porre in essere tutte quelle azioni, anche di natura giudiziale, ritenute opportune e necessarie per il recupero delle somme dovute;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 s.m.i. è avvenuta in sede di adozione del de-

creto n. 5077 del 29 aprile 2020 e che pertanto si provvede alla modifica mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - BURL e sul sito dedicato alla programmazione comunitaria di Regione Lombardia;

8. di trasmettere il presente atto alla Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, all'impresa HYDRONIT S.R.L. (id 1761725) P.IVA 04062040961.

La dirigente
Milena Bianchi

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 10 settembre 2020 - n. 10517

Approvazione del settimo elenco di domande ammesse e non ammesse al contributo previsto con il bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con d.d.u.o. 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla Norma ISO 50001. Accertamento dell'entrata relativa al finanziamento di competenza statale e contestuale impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi previsti

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso che:

- l'art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblici entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
- con decreto dell'8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, e ha indicato i requisiti da rispettare nell'emanazione delle misure regionali di incentivazione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto interdirettoriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnando a quest'ultima un cofinanziamento di € 1.567.125;

Richiamata la d.g.r. 2479 del 18 novembre 2019 con cui:

- a) è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico che definisce in modo dettagliato le condizioni da rispettare per l'attuazione del bando, assegnando a quest'ultimo una dotazione finanziaria complessiva di € 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo Stato e € 671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);
- b) è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputando la quota di competenza statale sul capitolo 013257 e la quota di competenza regionale sul capitolo 014535, ripartendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;
- c) è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi nel rispetto del regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Visto il bando regionale approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto 4108 del 2 aprile 2020, e relativo alla misura di cui sopra;

Dato atto che:

- i precedenti elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui sopra sono stati approvati con i decreti n. 4363, 5111, 6734, 7319, 9419 e 9875 del 2020;
- dopo l'approvazione del decreto n. 9875 del 17 agosto 2020 sono pervenute sette nuove richieste di contributo e che è necessario disporre in merito alla loro ammissibilità, dal momento che l'art. C2 del bando prevede che la risposta regionale venga comunicata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;

Rilevato che:

- sei delle domande pervenute, in base alle dichiarazioni e alla documentazione presentata, risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando e comportano contributi per un totale di € 39.061,50 come indicato nell'allegato A del presente atto; mentre una domanda è stata respinta per i motivi indicati nell'allegato B del presente atto;
- alla data odierna, tenendo conto dei contributi assegnati con i precedenti decreti e con l'attuale provvedimento, i contributi complessivamente assegnati corrispondono a €

314.976,50, a fronte dello stanziamento di € 2.238.750,00, previsto dal bando;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, confermando l'allocazione delle risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi sui capitoli 13257 e 14535 del bilancio 2020 e 2021;

Ritenuto di ammettere al contributo di cui sopra le imprese di cui all'allegato A e di impegnare a favore delle medesime la spesa necessaria per la successiva liquidazione del contributo, nel presupposto che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal bando;

Dato atto che la spesa complessiva di € 39.061,50 deve essere:

- per l'importo di € 27.343,05 (che corrisponde alla quota del 70% di competenza statale) accertata sul capitolo di entrata 013256 e impegnata, ripartendola tra i vari beneficiari, sul capitolo di spesa 013257;
- per l'importo di € 11.718,45 (che corrisponde alla quota del 30%, di competenza regionale) impegnata sul capitolo 014535, ripartendola tra i vari beneficiari;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice TER. 1701. 226 («Incremento delle diagnosi energetiche e dell'adesione alla norma Iso 50001 da parte delle piccole e medie imprese»).

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e Qualità dell'Aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)).

DECRETA

1. di approvare il settimo elenco delle domande pervenute dalla data di approvazione del decreto n. 9857 del 17 agosto 2020 alla data odierna, dando atto che le domande ammesse e non ammesse al contributo di cui in premessa sono indicate rispettivamente negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che le domande ammesse, indicate nell'allegato A, prevedono l'assegnazione di contributi per la somma complessiva di Euro 39.061,50;

3. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	249230	2.0101.01.13256	27.343,05	0,00	0,00

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi

indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ELCOMIN S.R.L.	996645	17.01.104.13257	5.495,00	0,00	0,00
TESSITURA STELLINI S.R.L.	996646	17.01.104.13257	4.340,00	0,00	0,00
STELLINI S.R.L.	996647	17.01.104.13257	5.600,00	0,00	0,00
EUROVERDE SRL	248830	17.01.104.13257	1.155,00	0,00	0,00
PROFILSYSTEM S.R.L.	996657	17.01.104.13257	4.803,05	0,00	0,00
TESSITURA DI MAGNAGO SRL	996658	17.01.104.13257	5.950,00	0,00	0,00
ELCOMIN S.R.L.	996645	17.01.104.14535	2.355,00	0,00	0,00
TESSITURA STELLINI S.R.L.	996646	17.01.104.14535	1.860,00	0,00	0,00
STELLINI S.R.L.	996647	17.01.104.14535	2.400,00	0,00	0,00
EUROVERDE SRL	248830	17.01.104.14535	495,00	0,00	0,00
PROFILSYSTEM S.R.L.	996657	17.01.104.14535	2.058,45	0,00	0,00
TESSITURA DI MAGNAGO SRL	996658	17.01.104.14535	2.550,00	0,00	0,00

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, direzione generale MEREEN, Divisione VII «efficienza energetica e risparmio energetico»;

7. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

Allegato A: elenco PMI ammesse al contributo										
idPratica	Cod. ben.	CF	P.IVA	Denominazione PMI	Contributo per	Contributo Ammesso	Comune PMI	Nr. sedi operative*	COR	Nota
2310710	996645	01202280168	01202280168	ELCOMIN S.R.L.	d.e.	€ 7.850,00	Grumello del Monte	1	2781418	
2311198	996646	00837000157	00837000157	TESSITURA STELLINI S.R.L.	Iso 50001	€ 6.200,00	Magnago	1	2781460	
2310639	996647	07428980150	07428980150	STELLINI S.R.L.	d.e.	€ 8.000,00	Magnago	1	2781536	
2312621	248830	03373910177	03373910177	EUROVERDE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	d.e.	€ 1.650,00	Azzano Mella	1	2781677	
2299503	996657	01851870137	01841140203	PROFILSYSTEM S.R.L.	d.e.	€ 6.861,50	Asola	1	2781704	
2310644	996658	04746280157	04746280157	TESSITURA DI MAGNAGO S.R.L.	Iso 50001	€ 8.500,00	Magnago	1	2781888	

€ 39.061,50

*numero sedi operative per le quali è richiesto il contributo

Allegato B: elenco PMI non ammesse al contributo						
idPratica	CF	P.IVA	Denominazione PMI	Motivo inammissibilità	Comune PMI	Nr. sedi operative
2256683	04474030154	00780960969	IL CIGNO SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	L'istruttoria ha evidenziato che il preventivo n° 093/2020 di Geotecnica Srl allegato alla domanda non rispetta le caratteristiche previste dal bando non essendo riferito nè diagnosi energetica nè a certificazione Iso 50001. Pertanto ai sensi del punto "B. Caratteristiche del finanziamento" del bando, la domanda è inammissibile. Si rileva altresì che in fase di trasmissione dell'"Allegato B dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis", non è stata acclusa copia del documento di identità del dichiarante.	Sesto San Giovanni	1

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

D.d.u.o. 15 settembre 2020 - n. 10695

Iniziativa FRISL 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati». Progetto «Realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani presso la frazione di Zorlesco» presentato dal soggetto beneficiario Comune di Casalpusterlengo (LO). Rideterminazione del contributo rideterminato con d.d.s. 1478 del 6 febbraio 2018. Riduzione dell'impegno di spesa assunto con d.d.u.o. 7701/15. Liquidazione ultima quota del contributo [ID 38204109]

IL DIREGENTE DELLA U.O ECONOMIA CIRCOLARE,
USI DELLA MATERIA E BONIFICHE

Visti:

- la legge n. 241/1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 di istituzione del Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL) e successive modificazioni e integrazioni;
- la d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3846 «Schede dell'iniziativa FRISL 2012/2013 AB) «Interventi strutturali negli oratori lombardi» e dell'iniziativa FRISL 2012/2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)»;
- la circolare regionale 26 luglio 2012, n. 6 della Direzione Centrale Programmazione Integrata avente ad oggetto «Modalità per l'accesso ai contributi FRISL 2012/2013» iniziativa AB) «Interventi strutturali negli oratori lombardi» e dell'iniziativa FRISL 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)» (Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia) (l.r. 33/91), contenente le istruzioni generali per l'accesso al FRISL;
- il d.d.s. 15 gennaio 2014 - n. 169 Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Assegnazione contributi FRISL iniziativa 2012/2014 «Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)» - L.r. 33/91;
- il d.d.s. 11 febbraio 2015, n. 939 Presidenza - Struttura Bilancio, Patrimonio e Strumenti Finanziari «Approvazione dell'allegato A) «Elenco progetti finanziati» ed ulteriore assegnazione contributi FRISL 2012-2014 Iniziativa G) Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.)», pubblicato sul BURL n. 8, S.O. del 17 febbraio 2015, che ha:
 - assegnato la somma di € 195.244,32, rispetto ad un costo complessivo pari ad € 332.585,17, al comune di Casalpusterlengo (LO) per la realizzazione del progetto 38204109 «REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PRESSO LA FRAZIONE DI ZORLESCO» in Comune di Casalpusterlengo, di cui 195.244,32 a rimborso, a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «CONTRIBUTI A RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME LOCALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI (FRISL)» del bilancio 2015/2017;
 - fissato il termine ultimo per l'inizio dei lavori al 17 febbraio 2016;
 - fissato il termine di fine lavori in 24 mesi dall'inizio dei lavori;
 - stabilito che le opere relative ai progetti finanziati in argomento sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
 - demandato gli adempimenti successivi all'assegnazione, alla U.O. Attività estrattive, Bonifiche e Pianificazione Rifiuti della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

Considerato che, il Comune beneficiario, attraverso il caricamento nel sistema regionale GEFO del modulo di accettazione firmato digitalmente dal legale rappresentante, acquisito agli atti regionali con prot. n. T1.2015.0020671 del 17 aprile 2015, ha provveduto ad accettare il contributo assegnato impegnandosi a realizzare l'intervento nei termini previsti dalla l.r. n. 33/91 e dal citato d.d.s. n. 939/15, nonché a restituire il contributo a rimborso concesso in venti quote annue costanti;

Visto il d.d.u.o. n. 5500/2015 che:

- ha approvato il progetto esecutivo presentato dal Comune di Casalpusterlengo identificato dal CUP H77H15000050006, che presenta un costo complessivo di € 332.584,53;
- ha confermato il contributo concesso con il d.d.s. n. 939/15 come sopra riportato;

- ha confermato che la parte del costo del progetto eccedente il contributo regionale, pari a € 137.340,21, rimane a totale carico del soggetto beneficiario;

Considerato che con d.d.u.o. 1968/2016 e con d.d.s. 8181/2016 sono state concesse proroghe del termine di inizio dei lavori, rispettivamente di 120 gg e di 255 gg, portando il suddetto termine al 26 febbraio 2017;

Rilevato che, il Comune di Casalpusterlengo, attraverso il caricamento nel sistema regionale GEFO del modulo di rideterminazione firmato digitalmente dal legale rappresentante, acquisito agli atti regionali con prot. n. T1.2017.0057807 del 06 ottobre 2017, ha provveduto a rideterminare le voci di spesa del progetto stesso presentando, dunque, un nuovo quadro economico di importo complessivo pari a € 266.036,80 che presenta le seguenti variazioni rispetto a quello relativo al progetto approvato:

- importo della voce «Lavori da appaltare»: € 203.056,74 rispetto a € 260.753,71 approvati e ammessi a finanziamento;
- importo della voce «IVA su lavori»: € 20.305,67 rispetto a € 26.075,37 approvati e ammessi a finanziamento;

Dato atto che con d.d.s. 1478 del 6 febbraio 2018 si è provveduto a:

- approvare la rideterminazione del quadro economico relativo al progetto «REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PRESSO LA FRAZIONE DI ZORLESCO», presentata dal Comune di Casalpusterlengo (LO) attraverso l'applicativo regionale GEFO in data 06/10/17 (prot. T1.2017.0057807);
- rideterminare il contributo regionale assegnato al Comune di Casalpusterlengo in € 131.777,64 a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «CONTRIBUTI A RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME LOCALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI (FRISL)» del bilancio 2018/2020;
- di stabilire che, in virtù del nuovo importo del contributo regionale e dell'entità complessiva del nuovo quadro economico pari a € 266.036,80, la parte del costo del progetto che rimane a totale carico del soggetto beneficiario viene ricalcolata pari a complessivi € 134.259,16;
- liquidare l'importo di Euro 65.888,82 utilizzando l'impegno n. 2015 3973 sub 0 di cui al capitolo 9.03.303.10412 a favore di Comune di Casalpusterlengo (codice 10942) quale prima quota del contributo regionale assegnato
- effettuare un'economia di euro 63.466,68 al sopra citato impegno;

Dato atto che con nota di liquidazione n. 4868 del 6 settembre 2018 è stata liquidata al Comune di Casalpusterlengo la seconda quota di finanziamento regionale pari a € 52.711,06;

Considerato che il Comune di Casalpusterlengo ha trasmesso a mezzo PEC prot. n. T1 2020 00 21346 del 26 maggio 2020, in ottemperanza alla d.g.r. 3846/12 ed al d.d.s. 169/14, la seguente documentazione necessaria per l'erogazione della terza e ultima quota del contributo regionale:

- atto di collaudo statico;
- dichiarazione redatta dal Responsabile del Procedimento relativa alla congruità tecnico-amministrativa dei lavori eseguiti per il progetto finanziato e alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali secondo le disposizioni di cui alla l.r. 1/00;
- quadro economico riepilogativo di tutte le spese sostenute e documentate sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;

Rilevato che, come da quadro economico riepilogativo trasmesso con la sopra citata nota, l'importo di tutte le spese sostenute e documentate dal Responsabile del Procedimento del Comune di Casalpusterlengo risulta pari a 260.876,65 euro;

Considerato che, in conseguenza di quanto riportato nel quadro economico riepilogativo, il contributo regionale rideterminato con d.d.s. 1478 del 6 febbraio 2018 deve essere ridotto di entità pari a € 5.160,15 e quindi deve essere pari a € 126.617,49 invece che € 131.777,64;

Considerato che, la documentazione trasmessa dall'Ente beneficiario a mezzo PEC è risultata adeguata per l'erogazione della quota a saldo;

Considerato che la parte dispositiva del d.d.s. 169/14 prescrive che, in caso di minori costi il contributo deve essere corrispondentemente ridotto dell'intero importo relativo al ribasso avvenuto;

Atteso che eventuali oneri aggiuntivi rispetto agli importi del progetto approvato rimangono a totale carico del soggetto beneficiario;

Dato atto che, in considerazione della rideterminazione del contributo assegnato e del nuovo quadro economico, resterà a totale carico del soggetto beneficiario la parte di costo del progetto eccedente il citato contributo, che è pari a € 134.259,16;

Ritenuto, in conseguenza della rideterminazione del contributo, di procedere alla riduzione dell'impegno assunto con il citato provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'effettuazione di un'economia di € 5.160,15 all'impegno n. 3973 assunto con d.d.u.o. 7701/2015 a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «Contributi a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)»;

Ritenuto di liquidare a favore del comune di Casalpusterlengo la somma pari a € 8.017,61, a valere sul capitolo 9.03.303.10412 «Contributi a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL)», quale ultima quota del contributo assegnato;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visti:

- la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. 28 dicembre 2018 n. 25 «Bilancio di previsione 2019-2021»;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Economia Circolare, Usi della materia e Bonifiche individuate dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

Visto il programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto «203.Ter.09.03 Sviluppo dell'economia circolare»;

DECRETA

1. di approvare la rideterminazione del quadro economico relativo al progetto «REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PRESSO LA FRAZIONE DI ZORLESCO», presentata dal Comune di Casalpusterlengo (LO);

2. di stabilire conseguentemente che il contributo regionale assegnato al Comune di Casalpusterlengo è così rideterminato in € 126.617,49;

3. di stabilire che, in virtù del nuovo importo del contributo regionale e dell'entità complessiva del nuovo quadro economico pari a € 260.876,65, la parte del costo del progetto che rimane a totale carico del soggetto beneficiario è pari a complessivi € 134.259,16;

4. di liquidare l'importo di Euro 8.017,61 utilizzando l'impegno n. 2015 3973 sub 0 di cui al capitolo 9.03.303.10412 a favore di COMUNE DI CASALPUSTERLENGO (codice 10942);

5. di effettuare un'economia di euro -5.160,15 al sopra citato impegno;

6. di trasmettere il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Casalpusterlengo;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, secondo quanto previsto dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, secondo quanto previsto dal d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199»;

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione della d.g.r. n. 3846 del 25 luglio 2012 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 602 del 15 settembre 2020

Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e sue s.m.i. - Presa d'atto di rendicontazioni finali ed economie a termine degli interventi su finanziamenti per la ricostruzione già concessi nei settori «Agricoltura e agroindustria» - provvedimento n. 182

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d'Intesa fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte del-

le imprese;

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;
- l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*» e la successiva integrazione ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono state rese disponibili risorse finanziarie per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate ai sensi della stessa ordinanza n. 13, così meglio distinte:

- euro 12 milioni a valere sul Fondo per la Ricostruzione ex-art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, dell'Ordinanza n. 13, limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- euro 158 milioni a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza Commissariale n. 262;
- euro 7,1 milioni, a valere sulle risorse ex-articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1° aprile 2015, n.X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «*Soggetti richiedenti*» commi 1 e 2.

Ricordato che, l'Ordinanza Commissariale n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «*Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari*», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n.3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «*Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana*», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «*Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana*», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Visto infine il decreto regionale 28 novembre 2018, n. 17591 «*Autorizzazione per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria ai sensi dell'ordinanza n. 392 del 7 giugno 2018 e successivi provvedimenti*», con il quale taluni soggetti beneficiari

ed i soggetti autorizzati all'esercizio del credito prescelti dai medesimi sono stati autorizzati alla richiesta a Cassa Depositi e Prestiti spa delle somme mancanti a completamento del contributo concesso da depositare sul conto vincolato e finalizzato agli interventi di ricostruzione, così come disposto al punto 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 427 del 9 ottobre 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

29 marzo 2016, n. 217 «*Concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento n. 91*», con la quale è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento ID53651789, intestatario Azienda Agricola Corte Valle San Martino di Mezza Giuseppe e C. Società Agricola Semplice di Moglia (MN) C.F./P.IVA 01870600200, per complessivi € 147.468,36;

18 luglio 2016, n.235 «*Concessione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento n. 97*», con la quale è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento ID53558470, intestatario Arioli Giovanni di Moglia (MN) C.F. RLGN51R11F267L, per complessivi € 88.372,68;

28 dicembre 2017, n. 361 «*Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Nuova concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore agricoltura e agroindustria, presa d'atto della variante progettuale non sostanziale con conferma del contributo per gli interventi ID50058189, ID51484704, ID51709075, ID53738825, ID53559238, ID53734713 e di economie su finanziamenti già concessi, provvedimento n. 128*», con la quale è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento ID53558408, intestatario Arioli Giovanni di Moglia (MN) C.F. RLGN51R11F267L, per complessivi € 710.919,28;

14 settembre 2018, n. 416 «*Presa d'atto della voltura dei progetti ID53765177 e ID53765304 a favore della Sig.ra Giovannini Daniela e nuova concessione del contributo ad imprese del settore agricoltura e agroindustria, provvedimento n.146*», con la quale - fra l'altro - è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento ID53552714, intestatario Barca Franco di Gonzaga (MN) C.F. BRCFNC33R11G417X - P.IVA 01639240207, per complessivi € 1.322.535,66;

3 febbraio 2020, n.541 «*Presa d'atto della revoca del contributo all'istanza ID53732051 intestata a eredi Erminio Lasagna società semplice di Lasagna Silvia e Rosa società agricola, della variante progettuale non sostanziale con conferma del contributo per l'intervento ID53552714 e di economie sul finanziamento già concesso, progetti riguardanti il settore agricoltura e agroindustria provvedimento n. 174*», con la quale - fra l'altro - si prende atto della variante non sostanziale relativa all'intervento ID53552714 intestato a Barca Franco, confermando il contributo concesso con l'ordinanza n. 416 del 14 settembre 2018;

Visti altresì i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria:

7 luglio 2020, n.8059 del S.I.I. Agricoltura e Agroindustria, con il quale viene approvata la rendicontazione finale, viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 137.263,28 e vengono determinati gli importi da liquidare a saldo con le modalità operative del conto corrente vincolato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.392 e successivi provvedimenti, relativamente al progetto n.53651789 (CUP n. E27B13000330001) presentata dalla Azienda Agricola Corte Valle San Martino di Mezza Giuseppe e C. Società Agricola Semplice in Moglia (MN), così come meglio riportato nell'allegato A alla presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

10 agosto 2020, n.9732 del S.I.I. Agricoltura e Agroindustria, con il quale viene approvata la rendicontazione finale, viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 504.011,30 e vengono determinati gli importi da liquidare a saldo con le modalità operative del conto corrente vincolato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 392 e successivi provvedimenti, relativamente al progetto n.53558408 (CUP n. E29F1300020008) presentata dall'impresa individuale Arioli Giovanni in Moglia (MN), così come meglio riportato nell'allegato A alla presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

10 agosto 2020, n.9733 del S.I.I. Agricoltura e Agroindustria, con il quale viene approvata la rendicontazione finale, viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 88.371,96 e vengono determinati gli importi da liquidare a saldo con le

modalità operative del conto corrente vincolato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 392 e successivi provvedimenti, relativamente al progetto n.53558470 (CUP n. E29F13000030008) presentata dall'impresa individuale Arioli Giovanni in Moglia (MN), così come meglio riportato nell'allegato A alla presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

- 16 giugno 2020, n.6999 del S.I.I. Agricoltura e Agroindustria, con il quale viene approvata la rendicontazione finale, viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 1.163.922,21 e vengono determinati gli importi da liquidare a saldo con le modalità operative del conto corrente vincolato ai sensi dell'ordinanza commissariale n.392 e successivi provvedimenti, relativamente al progetto n.53552714 (CUP n. E37B13000380008) presentata dall'impresa individuale Barca Franco in Gonzaga (MN);
- 17 agosto 2020, n.9860 del S.I.I. Agricoltura e Agroindustria, con il quale viene rettificata la rendicontazione finale, viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 1.163.922,21 e vengono determinati gli importi da liquidare a saldo con le modalità operative del conto corrente vincolato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 392 e successivi provvedimenti, relativamente al progetto n.53552714 (CUP n. E37B13000380008) presentata dall'impresa individuale Barca Franco in Gonzaga (MN), in sostituzione di quanto definito con il precedente decreto n. 6999/2020, così come meglio riportato nell'allegato A alla presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale.

Ricordato che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato mediante il meccanismo del finanziamento bancario agevolato per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto e fare proprie le risultanze istruttorie finali del Soggetto Incaricato all'Istruttoria per il Settore «*Agricoltura ed Agroindustria*», relativamente alla concessione dei rispettivi contributi definitivi ed alle relative erogazioni ordinate agli Istituti di Credito, così come meglio descritto nei decreti degli stessi S.I.I.: n. 8059 del 7 luglio 2020, n. 9732 del 10 agosto 2020, n. 9733 del 10 agosto 2020, n. 6999 del 16 giugno 2020 e n. 9860 del 17 agosto 2020, nonché - per ciò che attiene ai relativi importi - nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. di prendere altresì atto delle economie generatesi a seguito della liquidazione a saldo del contributo, ai singoli beneficiari, così come meglio riportate nell'allegato A alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di autorizzare conseguentemente i rispettivi Istituti di Credito a procedere alla restituzione delle somme residue dopo il pagamento del saldo contributo, così come meglio indicate nella colonna «*Economia*» dell'allegato A alla presente ordinanza, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., nei modi e nei termini previsti dalla vigente Convenzione ABI-CdP, e successivamente di darne comunicazione alla scrivente Struttura Commissariale;
4. di trasmettere il presente atto ai Soggetti Incaricati dell'Istruttoria competenti, agli Istituti di Credito interessati, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ed ai beneficiari dei rispettivi contributi;
5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

ALLEGATO A

Progetto GeFO ID	Beneficiario	Contributo Iniziale Concesso dal SII	Contributo Definitivo a Saldo Concesso dal SII	Economia	CUP
53558408	Arioli Giovanni	€ 710.919,28	€ 504.011,30	€ 206.907,98	E29F13000020008
53558470	Arioli Giovanni	€ 88.372,68	€ 88.371,96	€ 0,72	E29F13000030008
53651789	Azienda Agricola Corte Valle San Martino di Mezza Giuseppe e C. Società Agricola Semplice	€ 147.468,36	€ 137.263,28	€ 10.205,08	E27B13000330001
53552714	Barca Franco	€ 1.322.535,66	€ 1.163.922,21	€ 158.613,45	E37B13000380008

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 134 del 11 settembre 2020

Ordinanza n. 469 del 6 marzo 2019 inerente alla approvazione e finanziamento del progetto del comune di san benedetto po per i «Lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di San Floriano» - ID 33. Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione della relativa anticipazione di contributo fino al 50%

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6 sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Vista quindi l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 469 del 06 marzo 2019, avente ad oggetto l'approvazione e finanziamento dell'intervento ID n. 33: «*Lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di SAN Floriano*» - Comune di San Benedetto Po, con cui il Commissario Delegato ha stabilito un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 376.460,32.

Vista la nota Circolare del Commissario Delegato prof. n. C1.2020.2041 del 22 giugno 2020 con cui vengono fornite indicazioni finalizzate alla segnalazione, alla Struttura Commissariale, dei maggiori oneri intervenuti per l'adozione dei nuovi adempimenti cogenti in materia di adeguamento dei Piani di Sicurezza per il contenimento della pandemia causata da Coronavirus.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «*disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*», con cui il Soggetto Attuatore sostituisce il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, ampliandolo.

Dato atto che il sopra citato decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni vigenti.

Richiamati quindi il punto 5.2 «*Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo*» del sopra richiamato decreto n. 119/2020, nonché il punto 5.3 «*Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici*» dello stesso, con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad erogare le quote di contributo.

Richiamato inoltre il punto 2 della già menzionata Circolare che prevede quanto segue: «*2. Qualora l'intervento sia già stato affidato, ma i lavori non siano ancora stati avviati: il soggetto beneficiario potrà precedere alla revisione del quadro economico alla luce degli obblighi derivanti dall'applicazione del nuovo protocollo Covid-19; il quadro economico così integrato dovrà quindi essere trasmesso alla Struttura Commissariale, congiuntamente alla documentazione di gara necessaria alla definizione del contributo definitivo, come disciplinato al punto 4.2 del decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47 (ora punto 5.2 del decreto n. 119/2020). La Struttura Commissariale procederà a definire il contributo definitivo sulla scorta di quanto pervenuto, alla luce anche del ribasso d'asta emerso in sede di gara precedente all'emergenza COVID-19*».

Vista la nota, acquisita a protocollo n. C1.2020.2657 del 18 agosto 2020, con cui il Comune di San Benedetto Po ha trasmesso la documentazione prevista al punto 5.2 dalle sopra novellate *Disposizioni*, ai fini della conferma del contributo finale e dell'erogazione della quota di contributo fino al 50% dello stesso, ed allo scopo allega:

- copia del contratto d'appalto del 21 maggio 2020, Rep. n. 2754 del Comune di San Benedetto Po, per un importo contrattuale, al netto di IVA, pari ad € 230.031,36, di cui € 20.583,02, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, contenente altresì tutti gli impegni previsti dalla normativa vigente in materia di controlli antimafia, così come prevista dal d.l. n. 74/2012 e dall'ordinanza n. 178/2015;
- il nuovo quadro tecnico economico, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, composto oltre che dall'importo dei lavori dopo la gara d'appalto come sopra riportati, anche da:
 - € 4.976,18, oltre IVA 10%, per maggiori oneri per la sicurezza a seguito dell'adozione delle misure di contrasto al COVID19;
 - € 120.067,27 quali Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- copia del processo verbale di consegna parziale dei lavori ed inizio lavori, firmato il 11 giugno 2020, con cui si stabilisce in 112 giorni il termine per la conclusione dei lavori;
- le dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'Ordinanza 178/2015 mediante l'invio dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI».

Accertata quindi la regolarità della documentazione presentata.

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

Valutato quindi come ammissibile a contributo dalla Struttura Commissariale il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO		CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI	€ 230.031,36		€ 230.031,36
MAGGIORI ONERI COVID (+IVA)	€ 5.473,80		€ 5.473,80
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 23.550,52		€ 23.500,75
ALLACCIAMENTI	€ 25.300,00		€ 25.300,00
SPESE TECNICHE CON IVA	€ 28.494,12		€ 26.879,63
INDAGINE PRELIMINARI CON IVA	€ 26.800,14		€ 26.800,14
AV/CP	€ 225,00		€ 225,00
SPESE PER COMMISSIONE DI GARA	€ 4.500,00		€ 4.500,00
IMPREVISTI CON IVA	€ 22.379,63		€ 22.379,63
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 366.754,56		€ 365.090,31
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
rimborso assicurativo	€ -		€ -
COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE			
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 366.704,80		€ 365.090,31

Ritenuto pertanto che a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori è possibile ammettere un nuovo quadro economico come sopra modulato, con un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari € 365.090,31, ed un minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 11.867,62, il quale con ordinanza procederà a definire le specifiche economie.

Ricordato che con non sono state erogate al Comune di San Benedetto Po anticipazioni per l'intervento in oggetto.

Dato atto che, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 469/2019 sopra richiamata, la copertura finanziaria è sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante « Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni », ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d'asta come segue:

	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI	€ 230.031,36
MAGGIORI ONERI COVID (+IVA)	€ 5.473,80
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 23.500,75
ALLACCIAMENTI	€ 25.300,00
SPESE TECNICHE CON IVA	€ 26.879,63
INDAGINE PRELIMINARI CON IVA	€ 26.800,14
AV/CP	€ 225,00
SPESE PER COMMISSIONE DI GARA	€ 4.500,00
IMPREVISTI CON IVA	€ 22.379,63
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 365.090,31

	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOPO LA GARA D'APPALTO
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
rimborso assicurativo	€ -
COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 365.090,31

2. di determinare pertanto il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € 365.090,31, ed un minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 11.370,01;

3. che la spesa di cui al punto 2 trova copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452.

4. di liquidare la somma di € 182.545,16, quale anticipazione fino al 50% dell'importo a carico del Commissario Delegato, per la realizzazione dei «Lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di San Floriano» - ID 33, CUP n. D41B16000110001, sul conto di tesoreria unica del Comune di San Benedetto Po n. 0070084 con risorse a valere sui fondi predefiniti di cui al punto 3;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto Po nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 135 del 11 settembre 2020

Rettifica per mero errore materiale del decreto del soggetto attuatore n. 123 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto: ordinanza n. 501 del 30 luglio 2019: «Prime opere di messa in sicurezza, del fabbricato situato in via Roma n 6 nel comune di San Giovanni del Dosso (MN) - Palazzo Citelli» - ID BAC17 - Approvazione della rendicontazione ed erogazione della quota di saldo del contributo per le prime opere di messa in sicurezza

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e, da ultimo, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5 bis);
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Visto l'art. 10, comma 15 ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti

delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6 sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Visti:

- l'ordinanza n. 501 del 30 luglio 2019 con cui il Commissario Delegato ha approvato il finanziamento del progetto esecutivo presentato dalle Sig.re Chiara Citelli e Mirella Citelli, per il tramite dell'ing. Guido Fila, allo scopo incaricato, ed inerente alle «prime opere di messa in sicurezza, del fabbricato situato in via Roma n 6 nel comune di San Giovanni Del Dosso (MN) - Palazzo Citelli - ID BAC17, finalizzato alla realizzazione delle sole opere provvisori per il consolidamento dello stato di fatto tale da permettere alla proprietà lo svolgimento delle attività di valutazione dell'edificio finalizzate alla progettazione degli interventi futuri, per un contributo provvisorio complessivo, a carico del Commissario Delegato, per il progetto di cui al punto 1. ammonta ad € 69.405,81;
- il decreto n. 123 del 31 luglio 2020 con cui il Soggetto Attuatore prende atto e fa proprie le risultanze delle attività istruttorie tecnico-amministrative e contabili condotte dalla Struttura Commissariale sulla rendicontazione finale presentata dai Signori Chiara Citelli, Stefano Tamassia e Paolo Tamassia, per il tramite dell'ing. Guido Fila dotato di specifica delega, inerente alle «prime opere di messa in sicurezza, del fabbricato situato in via Roma n 6 nel Comune di San Giovanni Del Dosso (MN) - Palazzo Citelli», dalla quale si evince una spesa ammissibile complessiva di € 68.627,32, interamente a carico del Commissario Delegato, e liquida contestualmente, per mero errore materiale, la somma di € 34.313,66 alla Sig.ra Mirella Citelli;

Vista quindi la nota, acquisita a protocollo n. C1.2020.2739 del 2 settembre 2020, a firma dell'ing. Guido Fila, con cui viene segnalato che è stato riportato erroneamente, a pag. 5 punto 3 ed a pag. 6 punto 5, il nome di Mirella Citelli invece di Chiara Citelli.

Dato atto inoltre che con la stessa si rendono note, tardivamente, informazioni a giustificazione delle modalità di tenuta contabile del pagamento mediante assegno bancario del Sig. Peter Mantovani, che non completano le richieste integrative della documentazione fatte con la precedente nota C1.2020.1531 del 13 maggio 2020.

Dato atto inoltre che, mediante accesso al sistema informativo GEOCOS è stato possibile verificare che l'Istituto bancario di appoggio del conto corrente della Sig.ra Chiara Citelli ha già provveduto alla restituzione dell'importo di € 34.313,66, in quanto erroneamente intestato.

Ritenuto pertanto di dover procedere come segue:

- di prendere atto che per mero errore materiale, nel Decreto del Soggetto Attuatore n. 123/2020 il dispositivo al punto 3, seconda linea ed al punto 5, riporta il nome della Sig. Mirella Citelli anziché Chiara Citelli;
- di rettificare il decreto n. 123/2020 sostituendo il nome di

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2020

Chiara Citelli a quello di Mirella Citelli nei sopracitati punti del dispositivo del decreto n. 123/2020;

- che le informazioni fornite circa le modalità contabili riferite al pagamento mediante assegno di importo pari a €275,00 al Sig Peter Mantovani, non completino le richieste di integrazione documentale di cui alla nota C1.2020.1531 del 13 maggio 2020 della Scrivente Struttura e, pertanto non permettono di ammettere a contributo tale importo.

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015, al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di prendere atto che per mero errore materiale, nel decreto del Soggetto Attuatore n. 123/2020 il dispositivo al punto 3, seconda linea, ed al punto 5, riporta erroneamente il nome della Sig. Mirella Citelli anziché Chiara Citelli;

2. di rettificare il decreto n. 123/2020 sostituendo il nome di Chiara Citelli a quello di Mirella Citelli ai sopracitati punti del dispositivo;

3. che le informazioni fornite circa le modalità contabili riferite al pagamento mediante assegno di importo pari a € 275,00 al sig. Peter Mantovani, non completano le richieste di integrazione documentale di cui alla nota C1.2020.1531 del 13 maggio 2020 della Scrivente Struttura e, pertanto, di non ammettere a contributo tale importo;

4. di liquidare pertanto alla Sig. Chiara Citelli, a favore dell'intervento in oggetto, CUP J76D19000020001, l'importo di € 34.313,66 sul conto corrente IBAN n. IT41J0344011200000000409500 intestato a Chiara Citelli;

5. di imputare la spesa di cui al punto 2, pari a € 34.313,66, a valere sulle risorse trasferite al Commissario Delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015, e più precisamente sul capitolo 7452;

6. di trasmettere copia del presente atto alla Sig.ra Chiara Citelli per il tramite dello Studio Ing. Fila, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- eventi sismici del maggio 2012.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti